IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno LII - Serie IV - Vol. IX - Fasc. VIII - Agosto 1927

SOMMARIO: ATTI DELLA SANTA SEDE. - S. C. del Concilio. *Wratislavien.* Circa i curati delle carceri, p. 225. - S. C. dei Riti. Ufficio e Messa di S. Teresa del Bambin Gesù, 227; Circa la Messa a ciborio aperto, 229. — CONSULTAZIONI. I. Delle distribuzioni al Coadiutore *praesente Coadiuto*, p. 230. II. Della opzione, p. 235. — QUESITI MINORI (21-23), p. 246. — BREVI RISPOSTE (53-59), p. 248. — NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA, p. 249. — CRONACA ECCLESIASTICA, p. 250. — RECENSIONI, 255.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Sacra Congregazione del Concilio.

Circa la delegazione generale pei matrimonii nelle carceri.

Wratislavien. et aliarum. — *9 Ianuarii 1926.* - In Germania esistono i curati delle carceri, nominati dal Governo, che dà loro un salario parrocchiale, muniti delle facoltà dai Vescovi del luogo, e son detti «parroci della Casa di pena». Per i matrimonii fra carcerati e fra ufficiali delle carceri, fin qui hanno chiesta e ottenuta la delega dal parroco del luogo: ma ora desiderebbero una dichiarazione di *vera* parrocchialità, che hanno già quanto al titolo dall'uso comune, e la desiderebbero almeno a tale effetto dei matrimonii, atteso che anche il Governo considera agli effetti civili le comunità carcerarie quasi come enti autonomi, indipendenti dai municipi in cui si trovano. I Vescovi nell'ultima conferenza pensarono di dare loro essi stessi la facoltà generale *ad universalitatem causarum*, di assistere a tutti i matrimoni — beninteso, dopo accertata l'assenza di impedimenti — a norma del can. 1096, § 1, considerando cioè quei cappellani delle carceri come coadiutori dei parroci del luogo; ma non è mancato chi dubiti se questa delega generale possa darsi nel caso, mancando nei cappellani la qualità di *coadiutori dei parroci*, dai quali invece i cappellani rivendicano una totale indipendenza.

Fu dunque proposto alla S. C. del Concilio il dubbio seguente: «*An et quomodo generalis delegatio ad matrimonia sustineatur in casu*». Ma gli E.mi Padri riformarono il dubbio come segue: «An certo constet «Cappellanos carcerum fuisse institutos tamquam veros parochos aut «saltem tamquam vicarios cooperatores, ad effectum validae adsistentiae «matrimoniis, in casu» e vi risposero «Negative et ad mentem». La qual risoluzione fu approvata successivamente dal S. Padre.

Eccone, a quanto crediamo, le principali ragioni.

È chiaro anzitutto che tali cappellani delle carceri non possono considerarsi *senz'altro* come veri parroci. Anche ammesso che esercitino tale ufficio esclusivamente o come principale, sono considerati nel caso come funzionari dello Stato, da cui vengono nominati d'accordo col vescovo, il quale da parte sua conferisce loro le facoltà necessarie. Dunque non hanno in *titolo* un ufficio ecclesiastico, nè nulla aggiunge a ciò l'esser chiamati dal volgo « parroci delle carceri ». Non essendo veri parroci non hanno, certo, le loro cappelle, il diritto di fonte, e difatti consta che i battesimi vengono amministrati da tali cappellani nella chiesa parrocchiale del luogo. Abbiamo detto *senz'altro,* poichè per la facoltà del can. 464, § 2, i Vescovi potrebbero esentare gli Istituti carcerari dalla giurisdizione del parroco. E in tal caso, potrebbero i cappellani considerarsi come parroci, e quanto ai matrimoni avere senz'altro la facoltà di assistere, secondo la dichiarazione data dalla S. C. del Concilio, il 1° febbraio 1908 ad X: « Num cappellani seu rectores piorum « cuiusvis generis locorum a parochiali iurisdictione exemptorum assi- « stere valide possint matrimoniis absque parochi vel Ordinarii dele- « gatione? ». Resp. « *Affirmative* pro personis sibi creditis, in loco tamen « ubi iurisdictionem exercent, *dummodo constet ipsis commissam fuisse* « *plenam potestatem parochialem* », la quale pienezza basta che sia tale moralmente considerata, sicchè non è menomata p. es. pel fatto che i battesimi debbano esser amministrati dal cappellano nella parrocchiale del luogo. In tal caso è chiarissimo che non sarebbe necessaria alcuna delegazione per assistere ai matrimonii, neppure *ad universitatem causarum.*

E neanche risulta dall'esposto che tali Cappellani possano considerarsi senz'altro come *cooperatori dei parroci,* ai sensi e agli effetti del can. 1096, § 1, « exclusis quibuslibet delegationibus generalibus, nisi « agatur de vicariis cooperatoribus pro paroecia cui addicti sunt ». Prescindendo dal fatto che il parroco cui dovrebbero cooperare, non ha alcuna parte nella loro nomina (476, § 3), manca totalmente nel caso quella subordinazione giuridica che è la caratteristica dell'ufficio, a norma del § 7 di detto can. 476. Non farebbe invece alcuna difficoltà che essi debbano attendere unicamente ai carcerati, in quanto anche questa, ove non intervenga l'esenzione, è una parte del gregge, e quindi può essere affidata a un cooperatore, giusta il § 2 di detto canone. « Vi- « carii cooperatores constitui possunt sive pro universa paroecia, sive « pro determinata paroeciae parte ». Nel caso non solo i cappellani non pretendono di esser dichiarati *vice-parroci* in questo senso; ma neanche lo consentirebbero perchè vedrebbero menomato il loro ufficio, dipendente immediatamente dal solo Vescovo, e tale menomazione non piacerebbe neppure all'autorità civile.

La *mente* aggiunta alla risposta della S. Congregazione non la conosciamo, ma è ben agevole indovinarla: che cioè, se vi sono veri inconvenienti nel seguire, come s'è fatto finora, il diritto comune, col domandar la delega al parroco o all'*Ordinario*, e ove concorra il necessario, il Vescovo conferisca a tali istituti la esenzione a norma del can. 464, § 2, e della citata risoluzione del 1° febbraio 1908 ad X.

Fu poi pieno di prudenza riformare il dubbio nella forma indicata, la quale, con la locuzione «An *certo* constet» fa ben comprendere che vi era il *dubium positivum et probabile*, di cui al can. 209, in guisa da non occorrer più alcuna sanazione pei matrimoni eventualmente già celebrati dinanzi ai curati delle carceri.

Sacra Congregazione dei Riti.

Si estende alla Chiesa universale l'ufficio e Messa di S. Teresa del Bambin Gesù, approvandone il testo. [*A. A. S.*, XIX, p. 286] (1).

Urbis et Orbis. — Die 3 Octobris; S. TERESIAE A JESU INFANTE, Virginis, DUPLEX: *Omnia de Communi Virginis tantum, praeter sequentia:*

IN I VESPERIS. — *Pro Commemoratione: Ant.* Veni, Sponsa Christi. ℣. Spécie tua.

Oratio. — Dómine, qui dixísti: Nisi efficiámini sicut párvuli, non intrábitis in regnum cælórum: da nobis, quáesumus; ita beátæ Terésiæ Vírginis in humilitáte et simpicitáte cordis vestígia sectári, ut praémia consequámur æterna: Qui vivis.

IN II NOCTURNO. *Lectio IV.* — Terésia a Jesu Infánte, Alensónii in Gállia, honéstis paréntibus, singulári et assídua erga Deum pietáte conspícuis, orta est. Inde a prima ætáte, divíno Spíritu prævénta, religiósam vitam ágere cupiébat. Sério autem promísit, se nihil Deo denegatúram, quod ipse ab ea pétere viderétur: quam promissiónem fidéliter usque ad mortem serváre satégit. Quinto ætátis anno, matre amíssa, Dei providéntiæ se totam commísit sub vigilánti custódia amantíssimi patris, sororúmque natu maiórum: quibus magístris, Terésia ad curréndam perfectiónis viam ut gigas exsultávit. Novénnis virgínibus ex Ordine sancti Benedícti Lexóvii excolénda tráditur, ibíque in rerum divinárum cognitióne excéllere visa est. Décimo ætátis anno, arcánus et gravis morbus eam diu cruciávit, a quo, prout ipsa enárrat, ope Beatíssimæ Vírginis, quae eídem subrídens appáruit, et quam, sub titulo Dóminæ

(1) Sebbene l'obbligo di recitarli non cominci che col 1° novembre (poichè il fascicolo degli *Acta* che lo pubblica porta la data del 1° agosto: cfr. can. 9) e quindi per quest'anno non vi sia, pure crediamo opportuno ed è per noi particolarmente gradito darne il testo.

Nostræ a Victória, per novendiália invocáre stúduit, divínitus fuit liberáta. Tunc angélico fervóre repléta, ad sacrum convívium, in quo Christus súmitur, se diligentíssime præparáre curávit.

Lectio V. — Ut prímitus eucharístico pane fuit refécta, insatiábilem cæléstis huius cibi famem haurire visa est: unde, velut, inspiráta, Iesum rogábat, ut omnem mundánam consolatiónem in amaritúdinem sibi vérteret. Inde tenérrimo in Christum Dóminum et in Ecclésiam amóre exáestuans, nihil antíquius hábuit, quam Carmelitárum Excalceatórum Ordinem íngredi, ut sui abnegatióne, suísque sacrifíciis, sacerdótibus, missionáriis, totíque Ecclésiæ opem afférret, et innúmeras ánimas Jesu Christo lucrifáceret: quod, iam morti próxima, apud Deum se factúram pollícita est. Propter ætátis defectum, multas ad religiósam vitam amplecténdam nacta est difficultátes, quibus tamen incredíbili animi fortitúdine superátis, quíndecim annos nata, Lexoviénsem Carmélum felíciter ingréssa est. Ibi mirábiles Deus in Terésiæ corde ascensiónes dispósuit, quæ, Maríæ Virginis vitam abscónditam imitáta, quasi hortus irríguus, flores ómnium virtútum germinávit, præcípue vero exímiæ in Deum et in próximum caritátis.

Lectio. VI. — Quo magis Altíssimo pláceret, quum in Sacris, Scriptúris mónitum illud legísset: Si quis est párvulus, véniat ad me; párvula in spíritu esse vóluit, et inde filiáli fidúcia Deo, tamquam patri amantíssimo, se perpétuo trádidit. Hanc spirituális infántiæ viam, secúndum Evangélii doctrínam, álios dócuit, speciátim novítias, quas ex obediéntia ad religiosárum virtútum stúdium informándas suscépit, atque ita apostólico zelo repléta, mundo, supérbia infláto et vanitátes diligénti, evangélicæ simplicitátis iter patefécit. Sponsus autem Jesus eam patiéndi desidério, tam in ánima, quam in córpore, pénitus inflammávit. Insuper Dei caritátem undéquaque negléctam animadvértens, summo dolóre affécta, duóbus ante óbitum annis, Dei miseréntis Amóri se víctimam óbtulit. Tunc, ut ipsa refert, cæléstis ignis flamma vulnéráta est: unde caritáte consúmpta, in écstasim rapta, ferventíssime ingéminans: Deus meus, te díligo; vigínti quátuor annos nata, die trigésima Septémbris, anno millésimo octingentésimo nonagésimo séptimo, ad Sponsum evolávit. Quod autem móriens promíserat, se perénnem rosárum plúviam in terram demissúram, hoc, in cælum recépta, innúmeris miráculis reápse adimplévit et in dies adímplet. Quare Pius Undécimus, Póntifex Máximus, die vigésima nona Aprílis, anno millésimo nongentésimo vigésimo tértio, eam inter beatás virgines adscrípsit: quam novis fulgéntem prodígiis, biénnio post, iubilaéo máximo recurrénte, décimo sexto kaléndas Iúnias, solemniter sanctórum fastis accénsuit; ac dein eius festum ad univérsam exténdit Ecclésiam.

Vesperae de sequenti, Commemoratio praecedentis.

MISSA Dilexísti, *de Communi Virginum praeter Orationem*: Dómine, qui dixísti, *ut in Officio.*

Urbis et Orbis. — Ex quo caelitum honores S. Teresiae a Iesu Infante, Virgini Apostolica Sedes, suo supremo iudicio, anno MDCCCCXXIII, tribuendos esse decrevit, magna erga beatam Virginem ubique invaluit devotio; quae, innumeris beneficiis miraculisque, Veluti rosarum imbre, foecundata, in dies magis ac magis mirifice crebrescit. Ea de causa, complures Sacrorum Antistites, imo vel ipsi Romanae Ecclesiae Purpurati Patres magnopere sibi in votis esse pandiderunt, ut Sanctae Teresiae a Iesu Infante honor et cultus, per Officium et Missam, a Suprema Auctoritate, in toto catholico orbe decerneretur: quod postulatum Summo Pontifici Pio Papae XI suaviter arrisit. Quare ad iuris tramitem et ad normam Decreti 20 Februarii 1926 concinnatum Officium et Missam, prouti in superiori exemplari prostat, per Eminentissimum Dominum Cardinalem Sacrae Rituum Congregationi Praefectum una cum R. P. D. Sanctae Fidei Promotore generali, diligenter revisum, ab eodem Cardinali subsignata die Sanctissimo Domino fuit exhibitum, simulque oblata supplicatio ut festum S. Teresiae a Iesu Infante, Virginis, ad universam extenderetur Ecclesiam. Sanctitas vero Sua, supradictum Officium cum Missa in omnibus approbare dignata est, mandavitque ut ab utroque Clero, in universa Ecclesia, die 3 Octobris, sub ritu duplici minori, festum S. Teresiae a Iesu Infante, Virginis, quotannis recolatur: servatis de cetero rubricis. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Die 13 Iulii 1927.

† A. Card. VICO, Ep. Portuen. et S. Rufinae,
S. R. C. Praefectus.

L. ✠ S.

Angelus Mariani, *Secretarius.*

II.

Non è permesso nè tollerabile leggere o cantare la Messa dinanzi al SS.mo esposto nell'Ostensorio, ma velato, o dinanzi alla Pisside consacrata, a ciborio aperto o fuori di esso. [*A. A. S.*, XIX, p. 289].

Dubbio. — Sacrae Rituum Congregationi propositum fuit sequens dubium: «An liceat Missam cum cantu vel lectam celebrare coram Ssmo Sacramento velato vel in pyxide exposito, intra vel extra tabernaculum?» Et quatenus Negative:

«Utrum huiusmodi usus saltem tolerari possit?»

Et Sacra eadem Congregatio, audito specialis Commissionis suffragio, respondendum, censuit: « Negative ad utrumque ».

Hac nacta occasione ipsa Sacra Rituum Congregatio decreta N. 3448, *Societatis Iesu*, 11 Maii 1878, et N. 4353, *Marianopolitana*, 17 Aprilis 1919, circa Missam et sacram Communionem in Altari expositionis Ssmi Sacramenti, adhuc in suo robore manere declarat; eorumque observantia a Revmis locorum Ordinariis peculiari studio curanda est.

Atque ita rescripsit ac declaravit, die 27 Iulii 1927.

† A. Card. VICO, Ep. Portuen. et S. Rufinae,
S. R. C. Praefectus.

L. ✠ S.

Angelus Mariani, *Secretarius.*

CONSULTAZIONI

Di una consuetudine che attribuisce le « inter praesentes » al Coadiutore « praesente Coadiuto ».

1. Il sacerdote D. S. Canonico *Coadiutore* dell'Arciprete nella Chiesa Collegiata di S. P. presentò istanza al Capitolo per partecipare agli *inter praesentes* anche quando è presente il Coadiuto.

Nell'adunanza Capitolare del *6 dicembre* il Capitolo deliberò *negativamente* respingendo la istanza: ma avendo il suddetto Sacerdote insistito una seconda volta perchè fosse di nuovo proposta la questione, nell'adunanza capitolare del *13 dello stesso mese,* in cui votò anche il coadiuto presidente, la maggioranza ammise la partecipazione chiesta, *basandosi su di una pretesa consuetudine.*

Su *nove* voltanti, *cinque* furono favorevoli e *quattro* contrari: e fra questi poi *tre protestarono* di non voler cedere la loro porzione della *communia*, a meno che il Sacerdote non domandasse per grazia tale favore al Capitolo, come in anni precedenti l'aveano già domandato i coadiutori, prima di essere canonici effettivi.

Il Vescovo delegò un Canonico ad indagare e riferire circa lo stato di diritto e di fatto in riguardo alla *partecipazione del coadiutore e del coadiuto insieme*; ed il delegato presentò la sua relazione, *nella quale concludeva per l'esistenza della consuetudine nel Capitolo a favore della partecipazione del coadiuto e del coadiutore quando sieno insieme presenti*; e prendendo poi in esame le due deliberazioni capitolari suaccennate sosteneva che la *maggioranza nel caso poteva disporre in pregiudizio della minoranza* trattandosi di oggetto che spetta ai Canonici NON IURE PROPRIO ma IURE COLLEGII.

Dopo ciò il Vescovo decretò « Attentis relatis ab Illmo ac Rmo D. Can. Re« latore et nobis exhibitis, *servetur Consuetudo* ».

Ma i Canonici contrari, ritengono che la relazione sia fondata su errori di fatto e di diritto, e su errate induzioni, e domandano il nostro parere.

2. Da questa fattispecie appare che a chiarire la controversia bisogna investigare *se esiste o no la consuetudine.* Dai documenti in atti *non si può dimostrare nè che esiste* (perchè si afferma e non si prova) non risultando con evidenza se tutti i Coadiutori ebbero sotto la medesima o diversa forma gli *inter praesentes: nè si può dimostrare che non esiste* perchè abbiamo il fatto abbastanza curioso di un coadiutore che percepisce per circa 11 anni le *inter praesentes* senza aver fatto domanda e senza alcun reclamo del Capitolo. Lo studio del canonico relatore, per quanto sapiente e minuzioso, nè scioglie nè dà luce alla questione. Egli infatti, provato dai registri della punteria che per *50* anni i Coadiutori hanno percepito gli *inter praesentes*, da ciò desume la consuetudine. *Conclusione che non vale* perchè la questione torna sempre da capo: Ma *i Coadiutori percepivano quegli assegni per titolo di consuetudine o per grazia del Capitolo?*

3. Non si spiega come il Can. relatore dopo aver dimostrato nella prima parte del suo elaborato studio che il Coadiutore nè per diritto comune, nè per la bolla di nomina non può aver diritto alle distribuzioni corali quando è presente il Coadiuto, conchiuda poi la seconda parte dicendo che tale diritto gli spetta per consuetudine. Viceversa pare che tale consuetudine non sia molto chiara nella mente di nessuno: ed in vero, il sac. D. S. per assicurarsi il godimento delle distribuzioni sente il bisogno di fare domanda e i canonici discutono: tutto questo non sarebbe stato necessario ove da tutti e prima di tutti dal sac. D. S. si fosse convinti che veramente esisteva la consuetudine.

E che non esistesse ne è prova la medesima divisione in tre periodi fatta dal Canonico relatore per dimostrare come sempre il coadiutore, per cinquant'anni, partecipasse alle distribuzioni *inter praesentes* quando vi era in coro anche il coadiuto.

Di fatti: nel primo periodo (1867-1882) i coadiutori partecipano con i coadiuti: non si sa però se ciò avvenga per consuetudine o per concessione del Capitolo; ma si è indotti a ritenere che tale consenso vi sia, dal fatto che nel secondo periodo (1885-1902) i coadiutori F. e C. (che furono i due soli coadiutori di questa seconda serie) parteciparono alle distribuzioni *inter praesentes* insieme al coadiuto *per concessione del Capitolo.* Allorchè furono nominati coadiutori successivamente del canonico V. chiesero al Capitolo la facoltà di avere anch'essi le distribuzioni *inter praesentes*, come si prova con la dichiarazione del C. stesso e di Mons. V. T., fratello del coadiutore.

Questo fatto, anzi questi due fatti successivi *sembrano dimostrare che non esisteva la consuetudine* in questione; tanto più che il F. fu il primo coadiutore del proprio zio, il quale avrebbe certo avvertito il nipote del diritto di partecipazione alle distribuzioni, e non avrebbe in nessun modo permesso che egli chiedesse per grazia ciò che gli spettava per diritto.

Dunque nella errata ipotesi che vi fosse stata consuetudine (*quod esset probandum*) *qui è già interrotta per 17 anni,* intervenendo *la concessione speciale* dei Canonici. Ora segue il terzo periodo degli 11 anni del Canonico B.,

il quale, senza domandare e senza ricevere osservazione da parte dei Canonici, partecipa alle distribuzioni con il coadiuto.

Veramente ciò non risulta provato, e potè forse avvenire per un consenso tacito: ma ad ogni modo *questo periodo del B. non può costituire la consuetudine*, come vorrebbe il relatore.

Perchè si costituisca il diritto consuetudinario occorre:

1° che nasca da atti frequenti e non interrotti;

2° che sia *rationabilis;*

3° che sia spontanea;

4° *cum animo se obligandi.*

Ora nel caso nostro non si avvera alcuna di queste condizioni.

Anzitutto non abbiamo atti continui e completi, e mancano le prove: dato e non concesso che si potesse parlare di consuetudine, le interruzioni avvenute e la forma con cui si svolsero, le tolgono ogni valore.

D'altra parte la consuetudine deve essere RATIONABILIS, ma qui avviene il contrario.

È certo e indiscusso che nè per diritto comune, nè per diritto particolare il coadiutore non può percepire le distribuzioni quando è presente il coadiuto, perchè vi è il *danno dei terzi*, ossia dei canonici, ai quali viene illegalmente e arbitrariamente diminuita la quota che loro spetta per diritto; onde il Wernz scrive: *Irrationabilis dicenda est consuetudo facti quae ab ipso iure canonico est prohibita* atque UTILITATI COMMUNI MANIFESTE ADVERSATUR (vol. I, p. I, tit. X, § II).

Una consuetudine è ragionevole e da approvarsi quando non ripugna al diritto naturale e divino, e non è condannata dal giure comune: in caso diverso è *irragionevole*, e non può sostenersi per la sola ripetizione degli atti. Al quale proposito il Ferraris così si esprime: *Consuetudo a lege reprobata et damnata tamquam irrationabilis, et bonis moribus repugnans, non potest,* LICET SIT IMMEMORABILIS, *abrogare legem.* Anche il nuovo Codice di diritto canonico al can. 7, § 2, conferma questo principio: *Consuetudo quae in iure expresse reprobatur non est rationabilis.*

La irragionevolezza della consuetudine nel caso risulta pure scultoriamente da queste parole del Card. Gennari: « Coadiutore e Coadiuto non formano che una sola persona e però non possono percepire che una sola parte di distribuzione, la quale regolarmente spetta al Coadiuto ». (*Quest. can.*, p. 322).

Finalmente osserviamo che nel Capitolo manca la *spontaneità* della concessione e più ancora l'animo *se obligandi*: anzi dagli atti emerge la premura particolare dimostrata più volte dai Canonici per impedire che si introduca la consuetudine. Essi, come abbiamo veduto sopra, avrebbero concesso anche a D. S. la chiesta compartecipazione, se l'avesse domandata in grazia: dunque *non cercavano l'interesse,* ma volevano sostenere il principio giuridico.

4. Dagli atti, come si disse, non risulta alcun documento comprovante che il canonico B. godesse del privilegio degli *inter praesentes* per concessione dei Canonici, ma comunque sia, è certo che il periodo di 11 anni non può costituire *in casu* la consuetudine: non soltanto perchè vi è il danno dei terzi,

ma anche perchè manca il titolo a prescrivere la consuetudine. Si può ammettere che il B. fosse in buona fede, e credesse di aver diritto alle distribuzioni, e le ricevesse per la tolleranza dei Canonici, ma è certo che non esistendo alcun atto su cui tal diritto si fondasse, a suo favore non avrebbe altro che il titolo *putativo* o *presunto*. Ma NÈ IL TITOLO PUTATIVO NÈ QUELLO PRESUNTO SONO SUFFICIENTI PER LA PRESCRIZIONE ORDINARIA, *ossia per prescrivere nel tempo di 10 anni circa*; ESSI POSSONO VALERE SOLTANTO PER LA PRESCRIZIONE STRAORDINARIA di 30 o 40 anni (vedi Lega, *De iud. eccl.*, I, « De exception. in specie »). Dunque il fatto che il B. ha partecipato nel caso insieme al coadiuto per 11 anni non vale ad aggiudicare agli altri coadiutori il diritto di percepire le distribuzioni *inter praesentes*, quando essi sieno presenti insieme ai coadiuti.

L'opinione che 10 anni fossero sufficienti a prescrivere fu soltanto di alcuni teologi del secolo XVII, e Benedetto XIV si limitò a dichiararla *non improbabile*, sebbene non sia fondata su argomenti perentori, e si dovesse anche riformare nel senso degli antichi canonisti (Wernz, vol. I, tit. X, n. 193-94, nota). Il lasciare la decisione del tempo al prudente arbitrio dei giudici dava luogo a confusione e controversie, e, al dire dei dotti, non provvede alla chiarezza e certezza che si richiede nel *gius comune*. Onde gli antichi canonisti, e molti dei recenti, NELLA CONSUETUDINE CONTRA IUS *richiedono lo spazio di 40 anni*. Viene a confermare questa giusta opinione il nuovo Codice, il quale anzi tutto abolisce le consuetudini vigenti contrarie al Codice: « Vi« gentes in praesens contra horum statuta canonum consuetudines sive uni« versales sive particulares, si quidem ipsis canonibus expresse reprobentur, « tanquam iuris corruptelae corrigantur, licet sint immemorabiles, neve si« nantur in posterum reviviscere » (Can. 5). Poi il medesimo Codice determina almeno a 40 anni il tempo necessario per costituire una *consuetudine* ragionevole: « Can. 27, § 1. Iuri divino, sive naturali, sive positivo nulla « consuetudo potest aliquatenus derogare sed neque iuri ecclesiastico praeiu« dicium affert, nisi fuerit rationabilis et legitime *per annos quadraginta* « CONTINUOS et COMPLETOS praescripta ». Canone 28: « Consuetudo *praeter legem* « quae scienter a communitate cum animo se obligandi conservata sit, legem « inducit si pariter fuerit rationabilis et legitime *per annos quadraginta* « CONTINUOS et COMPLETOS praescripta ». Per conseguenza non è più il caso di sostenere per i coadiutori del Capitolo Collegiale di S. P. una consuetudine che non esiste, e che sarebbe contraria alle tassative disposizioni del nuovo Codice.

Nè vale l'argomento dei fautori del Sacerdote, nuovo coadiutore, i quali portano per esempio una consuetudine della Cattedrale. Se là vi è *qualche diritto particolare*, che secondo il Codice possa essere conservato, non è qui il luogo di occuparsene, è fuori dell'orbita della nostra questione. Nel nostro caso speciale, tutto bene considerato, il coadiutore non ha alcun diritto quando è presente il coadiuto.

5. Prima di finire resta a dare un rapido cenno alla seconda deliberazione capitolare del 13 dicembre, nella quale, contrariamente all'altra tenuta 7

giorni innanzi, per la maggioranza di un solo voto si concede la partecipazione all'*inter praesentes* al Sacerdote in questione.

Quella votazione così meschina di 5 favorevoli e 4 contrari ci pare non abbia nessun valore per varie ragioni.

Prima di tutto essendo basata sulla asserta consuetudine costituita durante la coadiutoria del can. B.; essendo provata inesistente la consuetudine stessa, cade la deliberazione per mancanza di fondamento.

Ma dato pure, per assurdo, che quella deliberazione potesse essere considerata come concessione del diritto di partecipare, indipendentemente dalla consuetudine, non v'ha dubbio che nel caso sarebbe stato necessario il consenso di tutti e singoli i canonici, secondo le regole del diritto romano: « Ut « actus capitularis valeat generatim sufficit votum maioris et sanioris partis « praesentium: SED SI RES DE QUA AGITUR, SINGULOS PRINCIPALITER CONCERNAT, RE« QUIRITUR UNANIMITAS SUFFRAGIORUM (conf. reg. 29 iur. in 6°, can. 101 § 1, 2°).

Il relatore dunque erroneamente sostiene che la deliberazione è valida dicendo che i canonici deliberano *non iure proprio, sed iure collegii*: nel nostro caso ciò non è esatto, perchè *quod omnes tangit ab omnibus probari debet.* Se le distribuzioni hanno la loro base nell'*ius collegii,* COSTITUISCONO PERÒ UN DIRITTO PERSONALE DEI SINGOLI CANONICI, e persino un diritto di tale natura che i canonici non possono rinunziarvi, perchè non è in loro potere di limitare il premio delle presenze, che è regolato dal diritto; e ad ogni modo lede il pubblico interesse.

È vero che la maggioranza può disporre dei redditi capitolari, ma ciò è limitato ai casi cui di necessità debba il Capitolo provvedere, come ad esempio per restauri alla Chiesa, per fondazione o dotazione del Seminario; ma nessuno dirà che sia *necessario* ammettere il coadiutore a partecipare al coadiuto.

6. Il riconoscere al coadiutore il diritto di partecipare alle distribuzioni insieme al coadiuto è cosa anormale e irragionevole, perchè in contraddizione con la natura stessa della coadiutoria, e di ciò bisogna tener conto dinanzi alla opposizione di una parte notevole del Capitolo, per conservare la concordia e la giustizia. Da quanto dunque si è detto finora mi pare si deva nel caso nostro conchiudere così:

1° la consuetudine non consta;

2° il periodo degli 11 anni del Can. B. non può costituire la consuetudine;

3° la deliberazione capitolare che concede al Sacerdote la partecipazione alle dstribuzioni non è valida perchè contraria alle regole del diritto; per aver valore dovrebbe almeno essere approvata all'unanimità.

Pertanto il coadiutore, *come tale,* non ha diritto ad alcuna distribuzione *praesente coadiuto.* Se vi sono degli emolumenti che per volontà dei fondatori o oblatori si concedano anche a sacerdoti *estranei* al Capitolo, purchè intervengano, è ben chiaro che potrà lucrarli anche il coadiutore, presente il coadiuto, ma non già in questa qualità di coadiutore, bensì come ogni altro estraneo.

P. G. M.

II.

Circa l'*Ius optionis* nei Capitoli Cattedrali e Collegiali *ante et post Codicem I. C.*

Si propongono due casi: I. – Nel Capitolo Cattedrale di F. (antica Collegiata), composto di quattro dignità ed otto canonici, eretto con Bolla Papale due secoli fa, le rendite si hanno in parte dalla *Massa comune*, e in parte da distinte e disuguali prebende, *non fisse, ma separate*, soggette al diritto di *opzione*. Giusta la prescrizione della Bolla Papale, che concesse questo diritto, le Dignità optano alle prebende proprie delle Dignità, i canonici a quelle proprie dei canonicati. Questo diritto di *opzione* fu esercitato, senza opposizione, anche nelle vacanze dopo il Codice, per la ragione che fu concesso dal Papa nell'erezione del Capitolo. Nell'ultima vacanza però (in cui si tratta di pingue prebenda) il Can. Teologo si oppose all'esercizio del diritto di *opzione*, dicendo essere stato abolito dal Codice. Ma il Capitolo tenne duro e il nuovo investito ebbe la prebenda lasciatagli dopo che dagli anziani venne *optata* la prebenda vacante e quella di risulta, dicendo che nel Capitolo di F. il diritto di *opzione* nasce da *fondazione* (Bolla Papale), dal Codice eccettuato e sottratto alla proibizione.

II. – Nel Capitolo Cattedrale di S., in cui sono due dignità e dieci canonicati, vige da due secoli il diritto di *opzione*, introdotto in occasione delle *Costituzioni capitolari* fatte allora. Dopo il Codice vi furono delle vacanze, e si seguì l'uso antico, senza che alcuno si opponesse; ma recentemente vacò un canonicato, con prebenda tra le migliori, e si oppose il Decano all'esercizio del diritto di *opzione*, dicendo che il Codice ha abolito e proibisce, nel can. 396, § 2, l'*opzione*, che non trae origine da *fondazione*. La maggioranza però è di parere contrario, e sostiene che il citato can. 396, § 2 proibisce l'*opzione* alle Dignità, non ai canonicati; e attualmente vaca non una dignità, ma un canonicato.

Si chiede per entrambi i casi il parere del *Monitore*.

R. — *Del diritto di opzione* ANTE CODICEM I. C. (1) – Che cosa è l'*opzione*? *Optio*, dal latino *optare* (it. *desiderare, scegliere*), in Diritto ha vari significati, dei quali fa cenno il GONZALEZ (*Sup. Reg. VIII Cancell., Glos.* 34, n. 10): « Optio interdum sumitur pro certo genere exactionis, *l. Super creandis in* « *fine ibi glos.* v. *optione*, C. *de iure fieri, lib. 10.* Aliquando accipitur *pro* « *electione*, ut in tit. *ff. de optione.* Aliquando accipitur pro *iure ascendendi* « *ad maiores et pinguiores praebendas vigore primae*, ut in *c. fin. de consuet.* « in 6° ». Noi in quest'ultimo significato consideriamo l'*opzione*.

Il MONETA, che scrisse uno speciale Trattato, *De Optione*, al cap. I, n. 13, così la definisce: « Ius quoddam Capitulo seu Collegiali alicui ecclesiae « ex consuetudine, vel statuto competens ut antiquiores gradatim vacantem « Praebendam, quae reservata non sit, propria dimissa, intra certum tempus « eligere possint ». Questo diritto di *opzione* non è *a Iure*, ma poggia sulla *consuetudine* primieramente, o sopra una *Costituzione capitolare* (Statuto)

(1) Nota bene che qui parliamo sempre come *ante Codicem*.

o sopra un *privilegio apostolico*. « Cum in tua ecclesia, in qua consuetudo « habetur quod antiquiores Canonici gradatim meliores si voluerint, possint « cum vacant per se vel per alios optare praebendas ». Così Bonifacio PP. VIII (in *c. fin. de Consuet. in 6°*). E, per sè, è conforme ad equità che chi più lungo tempo ha speso nel servizio della Chiesa, sia preferito agli altri negli emolumenti che questa offre.

L'*opzione* può essere *praeter ius*, o *contra ius*, secondo che si ritiene o si muta il titolo posseduto prima dell'*opzione*. E se nasce da consuetudine, per *l'opzione praeter ius* bastano *dieci* anni, per quella *contra ius* ne occorrono *quaranta*. « Ista optio non est de iure, sed aut est *praeter ius*, aut *contra* « *ius*. Optio *praeter ius* est quando optans retinet semper primum titulum « beneficii, et non optat novum titulum, aut ius spirituale, sed dumtaxat « optat portionem seu praebendam temporalem separatam, retento primo « titulo spirituali ; quia non est distinctio titulorum sed praebendarum « dumtaxat. *Contra ius* autem est, quando praebendae sunt adnexae cano- « nicatibus, et non retinetur primus titulus, sed mutatur, et propria aucto- « ritate optans alium diversum titulum spiritualem consequitur, ut docet « Calderinus quatuor fundamenta ad hoc adducens, *cons. 7, de consuet.* Rota, « *dec. 6 ante n. 2*, vers. *ut sic faciam distinctionem*, et n. 3 et 7, *de consuet.* « in *novis*. Probus, *Additionib. ad Monachum*, in d. *c. fin., n. 8, de consuet.* « *in 6°*. Milis, in *Repert.*, v. *Consuetudo optandi potest reduci*. Hinc in primo « casu sufficit *decennalis* consuetudo ; in secundo autem requiritur *quadra-* « *genaria*. Rota in d. *decis. 6*, n. 8 et 9, *de consuet., in novis.* » (Gonzalez, *l. c.*, n. 11 sgg.). Questa distinzione – titolo spirituale e prebenda temporale – è di capitale importanza, ed influisce, come vedremo, anche *post Codicem* (1).

Nei Capitoli, dove vige il diritto di *opzione*, questo deve esercitarsi, come sta detto nella definizione, « intra certum tempus ». Qual è questo termine? Deve farsi l'*opzione* fra *venti* giorni, dal dì che si ebbe la certa notizia della vacanza, affinchè i beneficî non restino più del dovere vacanti : « Ne prae- « textu eiusdem consuetudinis, provisiones... ultra debitum differantur, « statuimus ut executores... optare volentes, per *viginti dies* dumtaxat « expectent ». (Bonifacio pp. VIII, *l. c.*).

I Canonici detti *di officio*, cioè il *Teologo* e il *Penitenziere* non potevano *optare*, se non dopo fatta la rinunzia in *manu Episcopi* del canonicato d'ufficio, e dal Vescovo, *iusta de causa*, accettata. « Etiam canonico

(1) In ogni beneficio ecclesiastico vi sono due elementi : 1) l'elemento *spirituale*, ch'è lo *officium seu titulus*, e 2) l'elemento *temporale*, cioè la *prebenda* o cespite di reddito. Se questo è *inseparabiliter* unito al primo *facit unum cum illo*, e cessa di essere meramente temporale. « ...nam in simplici Canonicatu sunt duo, scilicet « officium ad quod aliquis mancipatur, ut in *Clement. Ut ii, de aet. et qual.*, et bene- « ficium temporale quod inde percipitur ; beneficium enim datur propter officium « ad substentationem Ministri, *c. fin. de Rescr.* in 6°, *c. Cum secundum* de praeb. « ...Praeterea quamvis praebenda possit consistere in mera temporalitate, et cadere « etiam in laicum ; et de hac intelligenda sit Glossa, in d. *c. Cum M.*, in vers. *Recep-* « *tum, de constit.*, tamen secus est si praebenda sit annexa Canoniae, quia tunc est « ius spirituale, ut in *c. Dilecto, de Praeb.* ... ». (Fagnanus, lib. I, in *c. Cum pridem, de Praeb.* n. 51 et 92).

« Theologo competere potest ius optandi si praebendam cum officio in ma-
« nibus Episcopi ea lege expressa resignet, ut vacantem praebendam optare
« sibi liberum sit, atque Episcopus ex iusta causa huiusmodi resignationem
« admittat ». (PALLOTTINI, v. *Optio*, n. 25). La S. Cong. del Concilio infatti, al Dubbio : « An canonico De Luca, resignata cum officio praebenda theologali « in manibus Episcopi, competat ius optandi, in casu ». — R. « Affirmative ». (In *Vicentina, Optionis*, 31 ian. 1852).

Il diritto di *opzione* è tra quelli che diconsi *facoltativi*. Quindi per il *non uso*, di anni anche molti, non si perde. (SCARFANTON. AD CECCOPER., *Elucubr.* can. IV, to. II, n. 11; SCHMALZGRUEBER, *Ius Eccl.*, Tit. XXVI; n. 28; MONETA, *de Opt.* q. II, n. 18). E fu anche deciso dalla S. Cong. del Concilio il 10 settembre 1881 (1). Nel Capitolo di M. vi era il diritto di *opzione*, che traeva origine dalle Costituzioni, ma che non si esercitava da parecchi anni. Vacata la Prepositura, seconda dignità, il Vescovo volle conferirla al suo Vicario generale ; ma vi si oppose il can. Giovanni, che, come più anziano, avea il diritto di optare. La causa fu portata innanzi alla S. Congr. del Concilio, la quale, al Dubbio : « An constet de iure optandi ad Canoni-
« catum vacantem favore canonici Ioannis, seu potius an sustineatur collatio fa-
« vore Vicarii generalis, facta per Ordinarium, in casu ? ». — R. « Affirmative ad primam partem, negative ad secumdam ». (Cfr. dec. *in Casertana*, 2 iun. 1838).

Nella definizione della opzione sta detto inoltre : « quae reservata non sit ». Se quindi la *collazione* di una dignità o di un canonicato è riservata alla S. Sede, per ragione dei mesi (2), l'*opzione* (se non è per *fondazione*) non può aver luogo. Così troviamo nella *Reg. IX Cancellariae:* « IX. SS.mus « D. N. ...omnia beneficia ecclesiastica cum cura et sine cura, saecularia et « quorumvis ordinum regularia qualitercumque qualificata et ubicumque « existentia in singulis ianuarii, februarii, aprilis, maii, iulii, augusti, octobris « et novembris mensibus usque ad suae voluntatis beneplacitum extra Ro-
« manam Curiam alias, quam per resignationem quocumque modo vacatura...
« dispositioni suae generaliter reservavit. – Volens in supplicationibus seu « concessionibus gratiarum, quae de dictis beneficiis tunc vacantibus, etiam « motu proprio fient id exprimi, alioquin gratias nullas esse : ac consuetu-
« dines etiam immemorabiles optandi maiores ac pinguiores praebendas, nec « non privilegia, etiam in limine erectionis concessa, circa ea, ac etiam « disponendi de huiusmodi beneficiis, aut quod illa sub huiusmodi reserva-
« tionibus nunquam comprehendatur... quomodolibet concessa adversus re-
« servationem huiusmodi minime suffragari ». E il RIGANTI, che *ex professo* trattò delle *Regole della Cancellaria* in apposita ed erudita opera, dopo aver riferito il testo di questa Reg. IX (*Ad Reg. IX*, § V, n. 2), così conchiude : « Regula itaque sit quod *optio* locum sibi non vindicat in vacatio-
« nibus, quae contingunt in mensibus reservatis, quacumque consuetudine, « privilegio aut indulto non obstante ».

Però è da osservare che la riserva pontificia di questa Reg. IX, tanto

(1) *Mon. Eccl.*, vol. III, Par. I, pag. 113.

(2) Erano riservati alla S. Sede i beneficî vacati nei mesi di *gennaio, febbraio, aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre* e *novembre*.

ampia, si riferiva a' beneficî ecclesiastici veri e propri, di qualsiasi genere, e *riguardo ad essi soltanto* veniva sospeso il diritto di *opzione*, ossia rimaneva sospesa l'*optio contra ius*, non quella *praeter ius*, la quale ha per obbietto immediato non il titolo, ma la parte temporale, separata dal titolo (v. pag. 236).

È questa l'opinione dei migliori Canonisti in materia, come il PASSERINO, in *c. Cum in tua, de Consuet.* in 6°; il PITONIO, *Discept.* 10, n. 1 sgg.; il CASTROPALAO, *Op. mor.*, to. II, tr. 13, disp. 2, punct. 22, § 6, n. 7, 8; il LOTTERIO, *de re benef.*, lib. I, q. 19, n. 22 sgg., il TONDUTO, *Resol. benef.*, to. I, resol. 110, n. 21 sqq.; e dei tre specialisti GONZALEZ, RIGANTI, MONETA. Ci contentiamo citare i testi di questi ultimi.

Il GONZALEZ, *l. c.*, n. 32-34, così scrive: « ... Secus vero si [domus, praedium] non erant annexa beneficio vacanti sed separata... quoad istam « domum seu praebendam temporalem non intravit reservatio regulae, per « vacationem in mense apostolico, quia licet vacet beneficium, tamen praedium vel domus non vacant, cum beneficio vacanti annexa non sint, sed « ad sequentem in gradu, iure optionis spectant, nec in istis domibus et praebendis separatis intrat reservatio, ut dixi in gloss. 5, § 1, *de Praeb.*; et « bene tradit Cardinalis, *Cons.* 126, n. 4, Cassador., *dec.* 17, n. 2, *de praeb.* « Et late in terminis regulae nostrae fuit resolutum in una *Ipporegien.*, *praeb.* « *omn. SS.*, 26 ian. 1607, coram R. P. D. *Manzanedo*, ubi fuit conclusum « regulam nostram prohibentem consuetudines etiam immemorabiles optandi, « procedere dumtaxat in optione praebendarum spiritualium, secus vero « temporalium. Et idem etiam fuerat prius decisum in *Vercellen.*, *Canonicatus*, « 4 mar. 1597, coram R. P. D. meo *Penna*, et in *Vercellen.*, *pensionis*, 13 maji « 1602, coram R. P. D. *Lancellotti* ».

Il RIGANTI (*l. c.*, n. 4, 5): « Sed quid dicendum de praebendis (1) domibus, « cameris, praediis et aliis membris temporalibus, an ista quoque cadunt sub « reservatione, sicut canonicatus, vel dignitas, ita ut optari minime possint? « Et in hac quaestione, quidquid post alios antiquiores dixerit Spada, *Cons.* « 43, lib. 3, ubi firmat comprehendi sub reservatione; hodie *receptissima in* « *foro invaluit distinctio*, quod aut praebendae, domus et alia similia membra « temporalia sunt perpetuo et *inseparabiliter* annexa canonicatui, quid individuum cum ea constituentia, et tunc non possunt optari, si canonicatus « vacatio contingat in mense reservato, dum eorum optio necessario praeseferret optionem et mutationem tituli canonicalis. Aut non sunt annexa « sed distincta et separata, et in isto casu rite optari possunt... Rota, *dec.* « 52, n. 2, 3, coram *Manzanedo*, *dec.* 473 coram *Emerix* iun., *dec.* 37, n. 2, 3 « coram Card. *Falcon.*, tit. *de Miscell.*, dec. 16, n. 9 et seq., coram eodem « 41, *de Benef.*, in *Bononien. Canonicatus*, sive *Optionis* super bono jure, « 26 iun. 1690, § *Nec obstat*, coram *Ursino*, etc.... ».

(1) Avverte lo stesso Riganti che in dubbio le prebende si presumono spirituali. « Iuvat tamen advertere quod maxima intercedit differentia inter Praebendas « et Domos canonicales. Domus enim praesumuntur quid laicale, et e contra Praebendae de sui natura praesumuntur spirituales, cum nascantur ex *Canonia*, tamquam « filiae a Matre. Cap. *Dilecto int. fin. de Praeb.* Innocent. in c. *Maiorib.*, *ante n. 4*, « *eod. tit.* Rota *dec.* 81, n. 4, coram *Manzanedo*, et in *Mediolanen.*, *Canonicatus*, 4 iul. « 1636, § *Non obstat*, coram *Ghislerio*; S. C. Conc. in *Bergomen.*, 7 octob. 1662 » (*ibid.*, n. 6).

E finalmente il MONETA (*Op. cit.*, c. III, q. III, n. 47): « Si domus aut « camera non est *perpetuo* annexa dignitati, canonicatui aut optioni... non « intrat reservatio regulae per vacationem in mense apostolico ».

Ma quali sono le regole, i criteri per discernere e stabilire se la prebenda, la casa, il fondo sono annessi *perpetuamente* o no, ossia *inseparabiliter* o *separabiliter* alla tale dignità, a quel canonicato? Il LOTTERIO, *l. c.*, lib. 2, q. 24, n. 6 sq., il BARBOSA, *de Canonic.*, c. 12, n. 10 ed altri dicono che deve ritenersi siano *separabili* la prebenda, la casa, il fondo quando non sono in numero eguale ai Canonicati: « ... si dictae domus, aliaque membra « non correspondeant numero Canonicatuum, et iuniores Canonici sine illis « remaneant, tunc dicuntur segregata et independentia a iure Canoniae. « Card. De Luca, disc. 15 *de Pens.* Rota in *Bononien.*, *Canonicatus sive Op-* « *tionis*, 26 ian. 1690 § *Adeoque*, coram *Ursino* ». (RIGANTI, *l. c.*, n. 10). – Altri come il PASQUALIGO, *Quaest. mor.*, 254, n. 3; il PIGNATELLI, to. V, *Consult.* 74 e il RIGANTI stesso (*l. c.*, n. 16) opinano che allora la prebenda, la casa, il fondo si dicono *separabiliter* uniti al Canonicato se si possono separare da ogni canonicato in genere, e possono darsi anche a chi non fosse canonico. – Altri in fine, come il GONZALEZ, *l. c.*, il LOTTERIO, *l. c.*, q. 19, n. 23 sqq., il TONDUTO, *l. c.*, n. 29, ecc. dicono che la prebenda, la casa, il fondo, *quantunque di numero eguale ai Canonicati*, s'intendono *separabiliter* uniti alla dignità o canonicato se sono uniti alla *canonia* (1) e non già al *tale* canonicato perpetuamente, massime se prima erano di *massa comune*.

Questo ultimo criterio o regola fu sempre seguita e adottata dalla S. Congr. del Concilio, come può osservarsi dalle sue decisioni, quali in *Interamnens. Optionis*, 26 iun. 1824, § *Capitulum;* in *Casertana*, 2 iun. 1838; in *Capuana*, 17 dec. 1853, in *Urbevetana*, 26 apr. 1856, in *Signina*, 27 mar. 1858, e recentemente in *Asculana, Optionis*, 26 ian. et 23 mar. 1907 (2). Che se in quest'ultima decisione sembrerebbe non essere stato ammesso il diritto di *optione* (della prebenda separata dal Canonicato) che avrebbe avuto il can. Cesare Taliani, essendosi confermata la collazione apostolica a favore del can. statutario Costantino Flaiani-Mazzoni, ciò avvenne perchè il Taliani, invece di optare in tempo debito, mandò (dopo del competitore) la supplica al Papa per esser lui provveduto, come più anziano.

Resta quindi provato che quando la prebenda, la casa, il fondo, giusta la regola testè esposta, sono uniti a dignità e canonicati non in perpetuo, ma *separabiliter*, tali membri temporali non sono soggetti alla riserva papale, e potevano optarsi anche nei mesi di riserva sopra espressi nella Reg. IX (v. pag. 237), ch'è la più rigida, e molto più se si tratti di riserva per altra Regola ecc. « quoties non concurrit specialis derogatio ». (RIGANTI, *l. c.*, n. 18).

Qualche difficoltà si è trovata ad applicare questa regola, certa oramai e giuridica, nei casi di vacanza 1) per morte di un canonico che avea il coadiutore *con futura successione*, e 2) *per resignationem in favorem alicuius*.

(1) CANONIA definitur: « Ius spirituale, quod clerico provenit ex eius electione vel receptione in fratrem ». (SANTI-LEITNER, *Prael. I. C.*, lib. III, tit. V, n. 23).

(2) *Mon. Eccl.*, vol. XIX, pag. 100.

La prebenda, la casa, il fondo, non uniti *inseparabiliter* al Canonicato, passano, col canonicato stesso al Coadiutore e al Resignatario ? Il RIGANTI (*l. c.*, 19 sqq.) tratta entrambi i casi, e risolve il primo dicendo che non si sospende l'*opzione* del membro di temporalità separato dal Canonicato, mentre dice ch'è sospesa nel secondo caso. Ivi : « Quartus casus est quando « agitur de reservatione speciali resultante ex appositione manus Papae « in concessione Coadiutoriae, et quaeritur an moriente Coadiuto, Domus « et aliae res temporales cadant sub reservatione ad favorem Coadiutoris ? « Et hoc casu cum nulla adsit derogatio iuri optandi, non sufficit adnexio « generalis *Canoniae*, quia illa se compatitur cum iure optandi, prout nec « sufficit quod tot sint canonicatus quot praebendae, quia id nihil aliud « praesefert, quam generalem adnexionem *Canoniae*, sed necessaria est « ad hunc effectum aut adnexio specifica, et individualis, aut specialis dero- « gatio, ut magistraliter decisum fuit a Rota in *Mediolanens. Optionis*, coram « *Emerix*, dec. 743, ubi explicantur DD. contrarium sentientes, quam deci- « sionem sequuta est eadem Rota coram Card. *Falconerio dec.* 37 in d. Mi- « scellanea, et prius dictum fuit in dec. 116 per tot. coram *Cavalerio* et in « *Vicent. Optionis* 11 dec. 1682, § *Verum*, coram *Matthaeio*, confirmata 14 maii « 1683, coram eodem. – Quintus casus est quando agitur de appositione « manus Papae in *Resignatione ad favorem*, vel in *Permutatione;* et hoc « casu optari non possunt membra separata a Canonicatu et Praebenda, « vel quia Papa non videtur admittere resignationem, nisi ad favorem eius, « cui debet conferri Canonicatus vigore cessionis, alias resultaret commodum « aliorum, quod non est nec de mente Papae, nec resignantis. Rota, dec. « 284, p. 2, coram *Verallo* etc. ... Vel quia in resignatione resignatur Canoni- « catus una cum Praebenda et utrumque confertur ; non vacat igitur Prae- « benda, Domus vel Camera per resignationem, sed transfertur in Resigna- « tarium, adversus quem optioni locus non est. Fermosin. in c. *Cum M.* « n. 23 sq. ; Barbosa, Passerini, Moneta, Gonzalez, Tonduto, De Luca, « Rota dec. 240, n. 8 sqq., p. 10 *Recent.* ». E della diversa soluzione adduce la ragione : « Et differentia est quia per Coadiutoriam inducitur vacatio per « obitum, cum Coadiutus retineat Canonicatum vita durante, non sic in Resi- « gnatione vel Permutatione, quae vacationem non inducunt nisi impro- « prie... Rota *dec.* 116, n. 3, coram *Cavalerio* ».

Era questa dunque la posizione giuridica del *diritto di opzione* ANTE CODICEM I. C. : 1) Poteva avere origine a) *ex fundatione*, b) *ex consuetudine*, c) *ex Statuto*, d) *ex privilegio* apostolico, e) *ex fundatione*. – 2) Doveva esercitarsi nel termine di *venti* giorni. – 3) Non poteva essere esercitato nei casi di riserva papale (salvo avesse origine *ex fundatione*), nè *quoad titulum*, nè *quoad praebendam*, *domum*, *fundum*, uniti *inseparabiliter* al Canonicato. – 4) Poteva esercitarsi *quoad rem temporalem tantum* (prebenda, casa, fondo), anche nei casi di vacanza soggetta a riserva pontificia (Reg. IX Canc.), se non era *inseparabiliter* unita al Canonicato. Eccettuato anche in questo il caso di *speciale derogazione pontificia*, come nella *resignazione in favorem* e nella *permuta*. – 5) Non si perdeva pel *non uso* di un tempo atto a prescrizione. – 6) Non potevano optare i Canonici *di officio* (Teologo e Peni-

tenziere), se non dopo la rinunzia del canonicato ed officio *in manibus Episcopi*, e dopo la costui accettazione.

Del diritto di Opzione POST CODICEM I. C. – Poichè il diritto di *opzione* è, per sua natura, nato ad impedire la *libera disposizione* dei Beneficî ecclesiastici, la quale è propria del Papa e del Vescovo, siccome il diritto di Patronato, il diritto di presentazione, ecc., il Codice I. C. l'ha abolito completamente, e solo ammettendolo se trae origine da *fondazione*, nello stretto senso di questa parola, come pel *Patronato*, per la *presentazione*, ecc. (Can. 403, 1448).

Il Codice I. C. volle provvidamente ricondurre all'antico Diritto la libera *collazione* dei Beneficî, dei quali è *collatore* supremo – in toto mundo – il Sommo Pontefice, che vien detto *dominus beneficiorum :* « Nam quemad- « modum ipse potestatem habet in omnes fideles, ita etiam disponere potest « de bonis ac iuribus ecclesiasticis, c. 2 *de Praeb.*, in 6° et *Clement.* 1ª circa « fin. *Ut lite pendente* » (SANTI-LEITNER, *l. c.*, n. 44). « Unde receptum dictum « Gloss., in *cap. Cum nullus*, v. *In eadem de Temp. Ord.* in 6° Quod Papa sit « *Ordinarius Ordinariorum* habens concurrentem potestatem cum omnibus « Ordinariis, can. *Cuncta per mundum* 9, q. 3 et c. ult. *De Foro compet.* « cum similibus ». (REIFFENSTUEL, lib. III, tit. V, *de Praeb. et Dignit.* n. 150).

Dopo il Papa è collatore ordinario di tutti i beneficî, nella propria Diocesi, il Vescovo. Anche per lui, come vedremo, il Codice ha soppressi e annullati gl'impedimenti contrari alla *libera collazione* dei Beneficî. Era opinione di Canonisti anche di valore, come riferisce BENEDETTO XIV (*De Synod. dioces.*, lib. IX, c. I, n. V) che « Quidquid potest Pontifex in « universo orbe, si ea excipias, quae totius Ecclesiae statum respiciunt, « uti Fidei articulum definire, potest Episcopus in sua Dioecesi, nisi specia- « liter Papa sibi illud reservavit... ». Ma quei Canonisti, continua Benedetto XIV, « Episcopalem iurisdictionem mirum in modum extollunt, ac « ultra praescriptos limites protendunt ».

Il Codice I. C. non adottò, è vero, questa esagerata ed erronea opinione dei suddetti Canonisti, ma molto allargò sapientemente la facoltà dei Vescovi, la quale, come in altre materie, anche qui, in ordine alla *collazione* (1) dei Beneficî, è ricondotta all'antico Diritto. Scrive il SALZANO, *Lezioni di Diritto Canonico*, lib. III, sez. VII) : « *Che il Vescovo sia il natu- « rale ed immediato collatore di tutti i beneficii della sua Diocesi, chiara- « mente s'inferisce dalla sua stessa qualità, imperochè il beneficio dandosi « sempre a motivo di un ministero sacro e spirituale, a colui si appartiene « conferirlo a cui è proprio per mezzo della ordinazione deputare i chierici « al sacro ministero. Ciò tanto è vero che fu sempre tenuta per regola costante « in ragion canonica la collazione di qualunque beneficio vacante in qualunque « siasi modo essere sempre di pertinenza del Vescovo, ed in generale dell'Or-*

(1) COLLATIO definiri potest: « Provisio beneficii vacantis favore clerici idonei « facta pleno et proprio jure a Superiore ecclesiastico habente potestatem ». (SANTI-LEITNER, *l. c.*, n. 43). È questa la *libera* collazione, che sostanzialmente consiste nel venir fatta « a Superiore seu a praelato, *ex proprio et solo jure praelati*, seu absque « electione vel praesentatione per alios facta » (IDEM, *Ibid.*).

« *dinario del luogo, sotto il quale nome si comprendono ancora quelli che sono* « *forniti di giurisdizione quasi Vescovile, conformemente al Diritto antico* « *ed alla disposizione della legge :* Iuris dispositione, *dice il Cardinal De Luca,* « primaevoque Ecclesiae usu attentis, omnia beneficia quandocumque « vacantia ad Episcopi, seu ordinarii loci collationem spectare » (1). E non è ragionevole che il Vescovo conferisca *liberamente* i Beneficî ? Si presume che a lui, più che ad altri, siano noti i meriti e la dottrina de' suoi Preti, le fatiche, lo zelo nell'esercizio del loro ministero, ecc. In che modo potrebbe assegnare, secondo i meriti, la ricompensa, se non fosse libero nella collazione dei beneficî ? Nell'*anzianità*, che sarebbe il fondamento del diritto di opzione, si *presume*, è vero, che vi siano state più fatiche e si trovino più meriti. Ma è una *praesumptio hominis*, o, al più una *praesumptio iuris tantum*, che ammette prova in contrario (2). Quante volte, infatti, l'anzianità si riduce a quella del *palo*, della *colonna*, posti prima di altri pali, di altre colonne ?...

Onde, come dicevamo, ha provveduto saggiamente il Codice I. C., che, in due canoni, spiccia questi concetti, e in altri (come vedemmo) spazza via gli ostacoli. « Can. 1431. Ius Romano Pontifici est beneficia in universa « Ecclesia conferendi eorumque collationem sibimet reservandi. – Can. 1432, « § 1. Ad collationem beneficiorum vacantium, Cardinalis in proprio titulo « vel diaconia et Ordinarius loci in proprio territorio habent intentionem « in iure fundatam... ». Il can. 1448 limita il diritto di *Patronato*, acquisito *prima* del Codice (uno dei *gravi* ostacoli alla *libera collazione*) « fundatoribus « catholicis ecclesiae », mentre il can. 1450, § 1, proibisce che *mai più* possano costituirsi tali diritti. E quanto alla *collazione* delle Dignità nei Capitoli Cattedrali e Collegiali, *riservata alla Sede Apostolica*, toglie l'ingombro del *diritto di opzione* il can. 396, § 2, ove sta detto: « Prohibetur optio, reprobata « contraria consuetudine, sed salva fundationis lege ». E s'intende proibita l'*opzione*, anche se nascente da *Statuto* o da *Privilegio Apostolico*, quantunque il canone parli soltanto di *consuetudine*. Proposto, infatti, alla *Commissione Pontificia per l'interpretazione del Codice di Dir. Can.* il Dubbio: « An optio, « de qua in can. 396, § 2, censeatur prohibita etiam ubi viget ex speciali « indulto apostolico ? – R. Affirmative » (3). E similmente circa la *collazione* di *tutti* i canonicati e beneficî esistenti nelle chiese Cattedrali e Collegiali, il Vescovo ha mano *libera* in forza del can. 403, abolita in contrario qualunque consuetudine, Statuto, Privilegio: « Exceptis dignitatibus, ad Episco- « pum pertinet, audito Capitulo, conferre omnia et singula beneficia ac « canonicatus in ecclesiis tum cathedralibus tum collegialibus, reprobata « quavis contraria consuetudine et revocato quolibet contrario privilegio, « sed firma contraria fundationis lege ».

Qualcuno osserva che in questo canone 403 per nulla si parla del diritto di *opzione*, il quale è invece espressamente proibito – « prohibetur optio » – per rapporto alle dignità, nel can. 396, § 2. Dunque – conchiu-

(1) Cfr. Wernz, *Ius Decretal.*, to. II, P. II, tit. 36, § 2, n. 780.
(2) Cfr. Reiffenstuel, lib. II, tit. XXIII, § I, n. 18 sqq.
(3) *Mon. Eccl.*, vol. XXXII, pag. 12, 152.

desi – qui l'*opzione* non è proibita. Rispondiamo che quantunque la parola *optio* materialmente in questo canone non si legga, essa è implicitamente e *sostanziamente* compresa. Giacchè dicendo il canone « ...reprobata quavis « contraria consuetudine et revocato qualibet contrario privilegio », si toglie la radice, la base del diritto di *opzione*, che, come vedemmo (pag. 235) poggia sulla consuetudine e sul privilegio. Tolta la causa è tolto l'effetto. Ma l'oppositore sussume : Sia pure tolta la base costituita dalla consuetudine e dal privilegio, rimane sempre lo *Statuto*, e quindi non è tolto il diritto di *opzione*, nascente dalle Costituzioni capitolari. E rispondiamo a questa sussunta che non era necessaria l'esplicita menzione dello *Statuto* in questo canone « reprobata quavis contraria consuetudine et revocato quolibet « contrario privilegio *et statuto* ». Esso vi è compreso come revocato implicitamente, allo stesso modo che il *privilegio apostolico* non si legge esplicitamente revocato nel can. 396, § 2, eppure, come vedemmo (pagina prec.), fu deciso esservi compreso. E la ragione è che « non habet iurisdictionem « par in parem », cioè pel can. 396 il Papa predecessore sul successore, e pel can. 403 il Vescovo predecessore sul successore (1).

E' proibito dunque ASSOLUTAMENTE, dopo il Codice, il *diritto di opzione* sui beneficî ecclesiastici, che non sia *per fondazione*. Ma è anche proibito se tal diritto deve esercitarsi per le sole *temporalità* (prebenda, casa, fondo) ? Per queste vale – anche dopo il Codice – la distinzione ammessa prima del Codice, in caso di riserva papale, di temporalità unite ai beneficî *inseparabiliter*, o *separabiliter* (pag. 238). E vale pure la stessa risoluzione. Cioè: per le *inseparabiliter* unite, che *sunt unum cum titulo spirituali*, il diritto di *opzione* – salvo quello *ex fundatione* – è proibito ed abolito : per le *separabiliter* unite, poichè si tratta di un *quid temporale* e laicale, il diritto di *opzione*, può, anche dopo il Codice, esercitarsi. *Ratio est :* che sia nel can. 396, sia nel can. 403, si parla di *collazione* del beneficio, cioè del *titolo spirituale*; e quindi a questo *titolo spirituale deve restringersi la proibizione*, giusta il prescritto del can. 19 : « Leges quae poenam statuunt, aut liberum iurium « exercitium coarctant, aut exceptionem a lege continent, strictae subsunt « interpretationi ».

Ma vi ha di più. Qui si tratta di una legge disciplinare vigente prima del Codice. Deve interpretarsi quindi anche dopo, come s'interpretava prima. Il can. 6 lo dice chiaramente : « Can. 6... 2° Canones qui ius vetus ex integro « referunt, ex veteris iuris auctoritate, atque ideo ex receptis apud probatos « auctores interpretationibus sunt aestimandi ; 3° Canones qui ex parte « tantum cum veteri iure congruunt, qua congruunt, ex iure antiquo aesti- « mandi sunt ; qua discrepant, sunt ex sua ipsorum sententia diiudicandi ». Ora il diritto antico (*Reg. IX Cancell.*) ed il nuovo (can. 396) concordano nella riserva della *collazione dei beneficî*, e vi è soltanto differenza di *tempo* (il diritto antico negli otto mesi specificati, il nuovo in tutti i tempi), e *di qualità di beneficî* (l'antico ponea la riserva di tutti i beneficî, il nuovo delle sole dignità). Poichè la proibizione del diritto di *opzione* è la stessa, *quoad collationem tituli spiritualis*, nell'antico e nel nuovo Diritto, anche

(1) *Mon. Eccl.*, vol. XXXII, pag. 152.

l'applicazione dev'essere la stessa. Dunque se prima del Codice la riserva pontificia non si estendeva alla proibizione del diritto di *opzione* delle *temporalità separate* dalle dignità, dopo il Codice nemmeno deve estendersi, giacchè « qua congruunt [canones cum veteri iure] ex iure antiquo acstimandi « sunt ». E se ciò vale per la riserva pontificia delle dignità, a più forte ragione vale per le *temporalità separate* dai canonicati, la cui collazione spetta al Vescovo (1).

Dobbiamo adesso spiegare che cosa s'intende per la eccezione ammessa dal can. 396, § 2 « ...sed salva fundationis lege », e dal can. 403 « ...sed firma contraria fundationis lege ». Tanto il Diritto *antico*, quanto il *nuovo* consentono che il *Fondatore* di un beneficio ecclesiastico, *cum consensu Episcopi*, che emette il decreto di erezione (o del Papa, se l'erezione la fa Lui) possa aggiungere qualunque *clausola* o *condizione*, « *etiam contra ius* », purchè non siano immorali o contro la sostanza del beneficio stesso, od esplicitamente dal Diritto riprovate. Dopo ammesse, nel decreto di erezione, han forza di legge. Tra queste condizioni poteva esservi anche quella che riservava il diritto di *opzione* nelle vacanze di dignità e canonicati (del titolo spirituale) ed è rispettato, non proibito.

Nel *Diritto antico* : « Fundator beneficii potest in limine fundationis « adiicere quascumque voluerit qualitates, leges, seu conditiones sibi bene « visas, caeteroquin tamen possibiles, ac honestas, cum consensu Ordinarii. « Ita desumitur ex c. *Significatum*, 11, *de Praeb.* et c. *Praeterea*, 23, *de Iure-* « *patron.* et c. *Quanto*, 16, *de Censib...* Unde et iura eiusmodi, qualitates « sive onera, et conditiones in limine fundationum adiectas, omnimodis « observandas esse *censuerunt :* ut *Clement. Cum contingat*, § 1, de *Reli-* « *gios. Domib.* ubi dicitur: Ea quae ad certum usum largitione sunt concessa « Fidelium, ad illum debent, non ad alium (*salva quidem Sedis Apost.* « *auctoritate*) converti. Concordat text. in *l. Nulli licere*, c. *de Episcop.* « *et Cleric.* et c. *Nos quidem*, 3, *de Testam.* cum similibus : ac novissime « Concilium Tridentinum, Sess. 25, c. 5, *de Ref.* illis verbis : Ratio postalat, « ut illis, quae bene constituta sunt, contrariis ordinationibus non detra- « hatur : quando igitur ex beneficiorum quorumcumque erectione, seu « fundatione, aut aliis constitutionibus, qualitates aliquae requiruntur, seu « certa illis onera sunt iniuncta, in beneficiorum collatione, seu in quacumque « alia dispositione, eis non derogetur. Et infra : Aliter facta provisio subrepti- « tia censeatur ». (Reiffenstuel, lib. III, tit. V, § IV, n. 105 sq.).

Nel *Diritto nuovo*. – Il can. 1417 dice : « § 1. In limine fundationis « fundator potest, de consensu Ordinarii, conditiones etiam iuri communi con- « trarias apponere, dummodo sint honestae et naturae beneficii non repugnent ».

E' certo e provato dunque che il *Fondatore* di una Dignità o di un Canonicato poteva concedere il diritto di *opzione*. Ma bisogna precisare bene il significato della « Lex fundationis » ed a chi compete, secondo il Codice, la

(1) D'altra parte si osserva che la *opzione* propriamente detta è in ordine al *beneficio*. Questa della *temporalità separata* è impropriamente chiamata *opzione*, ossia vale *scelta*. Non può dunque venir compresa nel can. 396, § 2, ed *a fortiori* ove non si parla di *collatio tituli* come nel can. 403.

qualità di *Fondatore*. Per *legge di fondazione* non s'intendono le clausole apposte dal Papa nella Bolla di erezione dei Capitoli Cattedrali e Collegiali, e nè i privilegi, *in limine erectionis*, concessi. E nemmeno le clausole apposte dal Vescovo nell'erezione di canonicati da lui fatta. Qui per « lex fundationis » si intende puramente e semplicemente il diritto di *opzione* concesso *in perpetuum* agl'investiti di quelle dignità o canonicati (o il diritto di *collazione* concesso al Capitolo o ad altri « infra Episcopum ») *da colui il quale è vero* FONDATORE *del beneficio ecclesiastico*, eretto dal Papa o dal Vescovo.

Il concetto chiaro e preciso di *lex fundationis* e di *Fundator* fu espresso dalla S. Congr. del Concilio, in Fol. *Utinen. Collationis Mansionariatuum*, 10 febr. 1923 et in *Nicosien., Optionis et electionis Canonicorum*, 9 iun. 1923. Ivi: « Sedulo animadvertendum est [ita in *Utinen.*] idem non esse *fundare* « beneficium et *erigere*, seu *constituere*, licet non raro hae voces, ob necessa- « rium intimumque nexum, promiscue usurpentur. *Fundatio* beneficii est « donatio seu concessio bonorum facta a pia quadam persona physica vel « morali, ut ex iis tamquam ex *dote* beneficium constituatur, seu est, ipsa dota- « tio beneficii. Erectio contra, est actus competentis auctoritatis ecclesiasticae, « quo beneficium ex dote praefinita *canonice*, i. e. qua *ens iuridicum*, con- « stituitur, seu est canonica beneficii constitutio facta a legitimo superiore « ecclesiastico... – Consequenter [ita in *Nicosien.*], etiam *lex fundationis*, sensu « stricto, significat conditiones a *fundatore* sen *dotatore* legitime appositas... ».

Dunque nel senso *stretto* (come in questa materia deve prendersi) la *lex fundationis* significa quella condizione (nel caso : *ius optionis*) posta da colui che dotò i beneficî.

Esposti così, in modo chiaro e luminoso, i concetti : 1) diritto di *opzione*, 2) di proibizione di esso, 3) di legge di fondazione, possiamo benissimo risolvere i due casi proposti, e riguardanti i Capitoli di F. e di S.

Il caso del Capitolo di F. riguarda prebende separate, ossia non *inseparabiliter* unite alle Dignità ed ai Canonicati. Il diritto di opzione qui non è esercitato *quoad titulum spiritualem*, ma soltanto *quoad praebendas temporales*, separate dal titolo. Perciò questo diritto di opzione non cade sotto la proibizione del can. 396, § 2, riguardo alle Dignità, nè sotto il divieto del can. 403, riguardo ai Canonicati. Non si opta il titolo (spirituale), ma si opta (locuzione impropria) la prebenda separata (temporale). Può quindi esercitarsi anche *post Codicem I. C.* Non già per la ragione addotta dal Capitolo (non vera), ma perchè, come dicemmo, non considerata dal Codice.

Diverso è il caso del Capitolo di S. Qui sì che si tratta del diritto di *opzione* proibito dal Codice. Esso non ha origine da *fondazione*, ma da *Statuto* (Costituzioni Capitolari); ed il Codice non lo riconosce per nulla, lo proibisce, trattandosi che deve optarsi, non come nel caso precedente, la prebenda separata, ma la prebenda unita al Canonicato, ossia il *titolo spirituale*. Ha perciò ragione il Decano ; ed a nulla vale l'obiezione opposta dalla maggioranza, che cioè il can. 396, § 2, « proibisce l'*opzione* alle Dignità, « non ai Canonicati, e che ivi vaca attualmente non una Dignità, ma un « Canonicato ». E' proibito egualmente il diritto di *opzione*, non pel can. 396, § 2, ma pel can. 403, come dicemmo sopra (pag. 243) e pel can. 147.

Mons. G. Fameli.

QUESITI MINORI

21. - Nella parrocchia di S. N. G. si fa l'ora di adorazione mensile ogni sera del 1° venerdì di mese. In quaresima però' dovendosi fare di sera, la pratica della *Via crucis*, l'ora di adorazione si fa di mattina, durante la quale si dice la Messa nell'altare dell'Esposizione. Ciò si fa perchè la funzione non tiri troppo a lungo. *Si domanda*: Osta a questa pratica il can. 1274? e se osta qual pratica bisognerebbe seguire?

R. Non osta il can. citato, ma osta il decr. S. R. C. n. 4353, che non ammette altre ragioni fuori delle necessità, della grave causa, dell'indulto.

Se non si vuole la funzione lunga, si faccia soltanto mezz'ora di adorazione; l'ora intera non è prescritta. Il primo venerdì del mese, se si fa « per *qualche* spazio di tempo » meditazione « sulla bontà infinita del Sacro Cuore di Gesù », si può lucrare Indulgenza plenaria (Leone XIII, 7 settembre 1897).

22. - L'abbonato n. 1097, con altri parroci del suo paese trova inesatta la nostra soluzione in « Quesiti minori » n. 23, pag. 180 dell'annata in corso, citando due periodici che dicono il contrario.

E si accomodi pure alla soluzione non nostra. Perchè dobbiamo essere d'accordo con lui e con loro, se non ci par giusto il loro parere? Sbagliamo? Nessuno li obbliga a dir quel che diciamo noi!... Se il Vescovo (dicemmo ivi) HA DELLE RAGIONI *per avocare a sè la facoltà di permettere che i matrimonii si celebrino fuori della Chiesa parrocchiale, non esorbita dalle sue facoltà.* Non si tratta di *potestà giurisdizionale,* che avrebbe il parroco, e gli vien tolta dal Vescovo. Si tratta di facoltà a concedere un *permesso,* che, COME ECCEZIONE, il Codice (Can. 1109, § 1) accorda al Vescovo e al Parroco, mentre la REGOLA *è che i matrimonii siano celebrati* NELLA CHIESA PARROCCHIALE.

L'abbonato n. 1097 afferma che la restrizione fatta dal Vescovo *non poggia sopra alcuna ragione.* E noi rispondiamo che *si presume il contrario,* trattandosi di colui che lo Spirito Santo ha posto a *reggere e governar la Diocesi.* Ma se all'abbonato n. 1097 consta il contrario, cioè ch'è un arbitrio del Vescovo, *adeat superiorem Auctoritatem.* Intanto egli ed i suoi colleghi (a nome dei quali si sfoga con noi) ubbidiscano!...

La S. Congregaz. del Concilio ebbe a discutere un ricorso, sopra una proibizione che il Vescovo avea fatta al Parroco di assistere ad un matrimonio. Il Parroco disubbidì, e il matrimonio fu celebrato. Si trattava di cosa più grave; il Vescovo attentava proprio alla giurisdizione parrocchiale. Ebbene la S. Congregazione rispose: « Matrimonium contractum servata forma Concili esse va- « lidum etiamsi antea Episcopus inhibuisset parocho, *licet hic puniri valeat ob « inobedientiam* » (in *Savonen.,* 2 Martii 1595).

Chiudiamo con osservare all'abbonato n. 1097 che le citazioni di autori debbono farsi *fedelmente,* senza alterazione del testo!... Egli cita l'E.mo e veneratissimo nostro Fondatore, così: « Ed il Card. Gennari, fondatore del *Moni-*

« *tore Ecclesiastico* nelle sue *Consultazioni Canoniche,* n. 58, p. 92 scrive: " Il « Vescovo, quando non vi sia una giusta ragione, non può derogare, ed avocare « *esclusivamente a sè il diritto di dare simile licenza*" ». Questo testo, falso e monco, è manipolato dall'abbonato n. 1097, cercando di mettere noi in contraddizione col nostro ven. Maestro. Invece si tratta di tutt'altro!... Primieramente l'E.mo Card. Gennari non scrisse per nulla sulla *speciale* nostra questione. Poi quella alla quale allude l'abbonato n. 1097 non è nel volume *Consultazioni Canoniche,* ma in quello che ha per titolo: ***Quistioni Canoniche di materie riguardanti specialmente i tempi nostri.*** Ed in questo volume, pag. 92, è trattata questa *quistione,* che noi riproduciamo per intero: « 58. - *Conflitto « nei permessi del Vescovo e del parroco circa i battesimi ed i matrimonii.* — « Basta ad un sacerdote semplice, per battezzare un fanciullo o per benedire « un matrimonio, il permesso del Vescovo, ovvero si domanda quello pure del « parroco? E che, se quegli permette, e questi non voglia consentire? — A « stretto diritto, basterebbe il permesso del Vescovo, il quale è il parroco dei « parroci. Però QUANDO NON CI SIA UNA GIUSTA RAGIONE, il Vescovo non può dero- « gare al diritto del parroco. — Allorchè il parroco si opponga senza ragione « alla concessione del Vescovo, in tal caso può questi far valere il suo diritto ».

Non facciamo commenti. La inopportunità della citazione è manifesta, lampante! I lettori confrontino, e... commentino!...

23. - Il Capitolo cattedrale di T. aveva anticamente il servizio corale per *terziaria*; ma poi, assottigliatosi il numero dei canonici (sei in tutto) volontariamente si adottò il servizio per *mediaria.* Questo servizio fu consacrato, anni fa, nelle Costituzioni capitolari, coll'approvazione del Vescovo; e si stabilì che almeno *quattro* fossero presenti al Coro ogni giorno, concedendosi così vicendevolmente la facoltà ai canonici di altra *mediaria* di intervenire e percepire le distribuzioni.

Dica il *Monitore* se questo è legittimo.

R. Il *Monitore* osserva primieramente che il proponente non cita alcun *Indulto Apostolico,* pel privilegio del servizio *per turno.* Si era forse introdotto arbitrariamente, ed è per ciò stesso *illegittimo.*

Ma ammesso, e non concesso (fino a prova contraria) che esista l'Indulto Apostolico, non ha più vigore, giusta il can. 77: « Cessat quoque privilegium, « si temporis progressu rerum adiuncta, sic, iudicio Superioris, immutantur « ut noxium evaserit, aut eius usus illicitus fiat ». Ora nel caso proposto non potrebbe aversi (a confessione degli stessi canonici) una ufficiatura decorosa. Quindi non *facoltativamente,* come vorrebbero i Canonici, ma *coattivamente* il Vescovo deve ridurre il servizio corale di T. alla regola generale del Diritto comune, cioè: obbligare *tutti i canonici* (*non legitime impediti*) ad intervenire *tutti i giorni al Coro* (Can. 414, parte prima), e con facoltà di prendersi *90 giorni di vacanze,* continue od interpolate, giusta il prescritto del can. 418, §§ 1 e 2, con la perdita della distrbuzioni. nei giorni che *vacano* (Can. 418, § 3).

BREVI RISPOSTE

53. - La sede della Federazione delle Associazioni del Clero Italiano (F. A. C. I.) è in Siena, via del Costone n. 2.

54. - Un sacerdote passato dal cattolicismo al protestantesimo (e che per di più ha attentato il matrimonio civile o presso la setta) è senz'altra dichiarazione considerato rinunziatario ad ogni ufficio ecclesiastico (can. 188, 4°, 5°). Peraltro la *deposizione* non avviene che dopo la seconda monizione (can. 2314, 2°); ora la sola deposizione importa la privazione del patrimonio sacro a norma del can. 2303 § 1 « tum « etiam privationem illorum quae reus habeat, licet eorum titulo fuerit ordinatus ». Dunque finchè la sentenza di deposizione non è pronunziata, possono *riservarglisi* i frutti del patrimonio pel caso che *resipiscat*: dopo pronunziata, il patrimonio può subito conferirsi ad altro chierico, e i frutti intercalari vanno applicati ai poveri o cause pie.

55. - I canonici indultati, *o contemplati nei canoni 420, 421*, se nel caso del can. 418 § 1, cioè se « quotidiano choro adstricti », hanno ugualmente diritto alle vacanze dei tre mesi; ma si computano nelle vacanze anche quei giorni in cui, *fuori dei termini* dell'indulto o dei canoni 420, 421, e quindi *illegitime*, siano stati assenti anche a *una* intera *ora canonica*.

56. - Il sacerdote religioso di voti *perpetui*, secolarizzato, che, a norma del can. 641 § 2, è stato *dimesso*, cioè non accettato per la incardinazione dal Vescovo della diocesi ove è rimasto per quasi sei anni, non ha altro che cercare un nuovo Vescovo benevolo recettore, con cui almeno ricominciare la prova (641 § 2): se non può trovarlo domandi alla S. Sede la facoltà di esercitare gli Ordini, di cui al § 1 fin. del medesimo canone.

57. - Neppure il Vescovo può validamente conferire, senza indulto della S. Sede (S. Congregazione dei Religiosi) un beneficio della cattedrale a un religioso secolarizzato: ma se il Vescovo stesso domanda la necessaria dispensa (can. 642 § 1, 1) ben facilmente l'otterrà.

58. - I Canonici *onorari* non hanno, di per sè, diritto a emolumenti fissi o avventizi *riservati al Capitolo*; ma non v'è alcuna ragione di escluderli da quelli che possono lucrarsi da tutti gli *intervenuti* anche se *estranei* al Capitolo. Circa quello che possa loro spettare, in tal caso, *in più* dei semplici sacerdoti intervenuti, non possiamo pronunziarci, dipendendo da circostanze locali e di fatto, anzitutto dalla intenzione degli offerenti.

59. - Ci sembra giustissima l'interpretazione che dà il P. Blat al can. 478 § 1, che cioè, terminandosi ivi tutta la materia della cura parrocchiale, il legislatore ha posto ivi quel che di *speciale* v'è circa la precedenza dei parroci, in più cioè dalle comuni norme del can. 106. Ciò infatti combina benissimo col sistema del legislatore di chiudere ogni sezione del *De personis*, con le norme su la precedenza.

60. - Le norme attuali circa la purificazione del Calice nella prima Messa delle binate in ossequio al digiuno eucaristico, debbono essere scrupolosamente osservate finchè non saranno date eventuali mitigazioni della legge del digiuno stesso. È già concesso a chi ha l'indulto su tale digiuno, di sorbire la purificazione del calice.

NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA

Circa il cumulo di assegni nei vicari curati autonomi (R. Decreto-Legge 12 maggio 1927, n. 827). — Art. 1. L'ultimo comma dell'art. 29 del R. Decreto-Legge 7 gennaio 1926, n. 13, è modificato come segue:

« Le norme contenute nel primo comma di questo articolo non sono applicabili ai vicari curati autonomi e indipendenti, i quali siano investiti di più benefici della stessa specie, oppure siano anche provvisti di benefici parrocchiali o canonicali. Però in questi casi non potrà essere concesso più di un secondo assegno, a titolo di supplemento di congrua, e il cumulo dei due assegni non potrà superare, insieme, il limite della congrua fissata per i parroci nei primi due casi, e quello stabilito pei canonici nel terzo caso. Per le spese di culto, invece, potranno essere accordati tanti distinti assegni quanti sono i benefici, allorchè non vi siano altri enti o persone, che a ciò provvedano, come è stabilito per i parroci nel secondo comma di questo articolo ».

Futuro T. U. delle disposizioni vigenti per la liquidazione di congrue ecc. (idem). — Art. 2. Con R. Decreto, su proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con quello per le finanze, sarà provveduto alla revisione, alla raccolta ed al coordinamento, in unico testo, delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore per la liquidazione e concessione dei supplmenti di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero.

Riforma degli economati generali dei beneficî vacanti (Dal R. Decreto 19 maggio 1927, n. 856). — Art. 1. Alla somma di L. 300, indicata nell'art. 11 del regolamento per gli Economati generali dei benefici vacanti, approvato con Decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978, quale importo massimo delle riparazioni che gli economi generali sono autorizzati a far eseguire nelle proprietà dei benefici vacanti, è sostituita quella L. 1000.

Art. 5. L'art. 104 del suindicato regolamento economale 23 maggio 1918, n. 978, è così modificato:

« I fondi rustici ed urbani saranno, per regola generale, dati in affitto mediante asta pubblica, o mediante licitazione privata, eccetto quelli in cui rendita non ecceda le L. 2500 ».

Art. 6. L'art. 105 del regolamento economale 23 maggio 1918, n. 978, è modificato come segue:

« I contratti stipulati dal subeconomo mediante asta pubblica o mediante licitazione privata, od a trattativa privata, s'intendono soggetti, per quanto riguarda l'amministrazione economale, e nel solo suo interesse, alla condizione sospensiva della loro approvazione da parte dell'economo generale, salva l'approvazione, mediante decreto del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per i contratti stipulati a partiti privati quando superino il valore di L. 10.000, e in tutti gli altri casi quando superino il valore di L. 20.000.

« I decreti di approvazione dei contratti di valore eccedente le L. 20.000 sono sottoposti alla registrazione della Corte dei conti ».

Competenze dovute dalle fabbricerie ai subeconomi nelle Provincie lombardo-venete (idem):

1. Per la revisione dei conti annuali; per rimborso delle spese postali; per rimborso delle spese di amministrazione e cancelleria; con compenso separato per ciascuno dei detti capi:

a) per le fabbricerie aventi una rendita annua lorda, computata solo quella patrimoniale, fino a L. 500, L. 10;

b) idem: dalle L. 501 alle L. 1000, L. 15;

c) idem: dalle L. 1001 alle L. 5000, L. 20;

d) idem: dalle L. 5000 oltre, L. 25.

Il compenso è unico per la chiesa madrice e le filiali, se anche i conti di queste siano tenuti separatamente.

2. Per le trasferte in luogo compiute a richiesta delle fabbricerie o per ordine superiore:

a) viaggio in 2ª classe in ferrovia; in 1ª classe per le tramvie; L. 0.75 per ogni chilometro di andata e ritorno di via ordinaria;

b) per ogni giornata di presenza, L. 25;

c) per ogni trasferta almeno di 6 ore, L. 15.

3. Per le visite quinquennali: Tariffa analoga a quella del n. 2, ed inoltre: un onorario per la redazione del verbale, L. 20; ed un compenso di L. 0,60 per pagina per le copie da farsi per la fabbriceria e la prefettura.

I subeconomi devono procedere alla visita da soli, senza l'assistenza di ragionieri; e non debbono impiegarvi più di due giorni.

4. Per l'intervento ad un atto qualsiasi, purchè l'intervento sia espressamente ordinato, L. 15.

5. Diritto di affrancazione (da richiedersi all'affrancante), L. 10.

6. Diritto per operazioni di acquisto di rendita pubblica, L. 10.

7. Diritto per gli accessi all'Ufficio del registro o delle ipoteche ed a qualsiasi altro pubblico ufficio, L. 8.

8. Per il rilascio di certificati o di copie, L. 5, oltre il compenso per la scritturazione come al n. 3.

CRONACA ECCLESIASTICA

Atti particolari del S. P. — Basiliche minori mediante Breve, sono dichiarate il Santuario di Nostro Signore *de Bomfin* presso Bahia nel Brasile [p. 245] e il celebre tempio di N. S. delle vittorie, in Parigi, che il S. P. ricorda aver visitato [p. 249].

Con Decreto concistoriale il S. P. ha eretta una dignità, col titolo di decanato, nel capitolo di Autun, conferendola al canonico Marcello Piffaut.

Mediante decreti della S. C. dei Religiosi ha approvato definitivamente (7 maggio) le Costituzioni delle Figlie di S. Giuseppe in Venezia, e per un settennio di prova le Costituzioni dei Fratelli di N. S. di Lourdes, in Gand

29 marzo), delle Suore dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, in Brentwood, delle Suore di N. S. del S. Rosario in S. Germain (7 maggio), delle Carmelitane di S. Giuseppe in Autun, e delle Francescane Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, in Paderborn (6 giugno).

Lettere Pontificie. — Sono pubblicate due lettere del 5 e 6 maggio, la prima a Mons. Rutten, vescovo di Liegi, sì noto e benemerito nel campo sociale, pel XXV dell'episcopato, ch'è pure il LX della Messa [p. 251] e l'altra a Monsignor Fritz, Arcivescovo di Friburgo nel Baden, pel primo centenario dalla creazione dell'archidiocesi, evento solennizzato ufficialmente, presente il Nunzio Apostolico, anche dalle autorità civili [p. 252]. Altra affettuosa lettera il S. P. ha spedito al Card. Maffi, arcivescovo di Pisa, pel suo venticinquesimo d'episcopato, congratulandosi pel pio pensiero di lui di riconsacrare quel giorno la nuova chiesa parrocchiale di S. Caterina, e di elevare le reliquie del B. Giovanni da Rivalta [p. 271]. Al Card. Sincero inviandolo Legato Pontificio nel Belgio per le feste centenarie di S. Uberto, Apostolo delle Fiandre [p. 272]. Ai tre Generali degli Ordini Camaldolesi, pel IX centenario dalla morte di S. Romualdo, fondatore, facendo un vivo elogio della vita contemplativa eremitica da lui inaugurata [p. 274]. Al Card. Hlond, pel primo Congresso eucaristico polacco in Inowrocław [p. 275], e a tutto l'episcopato polacco in Occidente in risposta della lettera di conferenza, con conspicuo accenno alla parte che la Polonia prende per deplorare le persecuzioni messicane [p. 276]: infine eccezionalmente, al P. Hugon, O. P. pel compimento del suo corso di teologia dommatica, in cui il S. P. loda felicemente congiunta l'indagine speculativa e la critica positiva [p. 277].

Cause di Santi e Beati. — È stato pubblicato il decreto di introduzione della causa di Suor Maria del Crocifisso (n. in Abilina presso Nazareth 1846, carmelitana scalza in Pau nel 1867, ivi defunta il 26 agosto 1878): postulatore della causa il P. Giulio Saubat, dei Preti del S. Cuore (Roma, chiesa dei Ss. Angeli Custodi, al Tritone): [ib. p. 254]. Inoltre il decreto di eroicità delle virtù del ven. Alano de Solminihac, vescovo di Cahors (1659), il S. Carlo della Francia, cui allude il S. P. nella chiusa della sua allocuzione concistoriale [p. 258]. Con altro decreto del 24 luglio è stata proclamata l'eroicità della virtù della Ven. Vincenza Gerosa, socia della B. Bartolomea Capitanio, e con lei Fondatrice dell'Istituto delle Suore della Carità (*vulgo* di Maria Bambina) di Lovere [p. 283].

Inoltre il 21 giugno si è tenuta la seconda *Congregazione preparatoria* su le virtù del ven. sac. Giovanni Martino Moyë, fondatore delle Suore della Provvidenza, e nel 28 giugno presso il Card. Pignatelli di Belmonte, l'*Antipreparatoria* su le virtù della SS. D. Gemma Galgani, vergine Lucchese.

Martedì 5 luglio 1927, nel Palazzo Apostolico Vaticano, si è tenuta la *Congregazione Ordinaria* dei Sacri Riti, circa le seguenti materie:

1. Introduzione della Causa di beatificazione della Serva di Dio Maria Vittoria Teresa Coudere, Confondatrice della Società di Nostra Signora del Ritiro nel Cenacolo.

2. Conferma di culto, prestato da tempo immemorabile, al Servo di Dio Ugone Fossense, Abbate dell'Ordine dei Premonstratensi, detto Beato.

3. Riassunzione della Causa di canonizzazione della Beata Giovanna Thouret, Fondatrice dell'Istituto delle Suore della Carità.

4. Intorno alle virtù del Beato Salvatore da Orta, laico professo dell'Ordine dei Minori, onde procedere alla discussione dei miracoli per la sua canonizzazione.

5. Intorno all'approvazione e concessione dell'Officio e Messa in onore del Beato Apollinare da Posat, martire, dell'Ordine dei Minori Cappuccini.

6. Intorno all'approvazione e concessione dell'Officio e Messa in onore dei Beati Lodovico François e Giovanni Enrico Gruyer, Martiri, della Congregazione della Missione.

7. Intorno all'approvazione e concessione dell'Officio e Messa in onore del Beato Giovanni Francesco Burté, Martire, dell'Ordine dei Minori Conventuali.

8. Intorno all'approvazione e concessione dell'Officio e Messa dei Beati Giuseppe Tommaso Pazery de Thorame, Carlo Geremia Beraud du Pérou e Pietro Claudio Pottier, Martiri.

9. Intorno alla revisione degli scritti del Servo di Dio Stefano Pernet, Sacerdote della Congregazione degli Agostiniani dell'Assunzione e Fondatore dell'Istituto delle Piccole Suore dell'Assunzione.

10. Intorno alla revisione degli scritti della Serva di Dio Teresa di Gesù (Romero Balmesida) delle Concezioniste Francescane.

11. E finalmente intorno all'approvazione e concessione del Prefazio proprio in onore di S. Giovanni della Croce, Confessore e Dottore della Chiesa.

Circoscrizione ecclesiastica. — Come risulta dagli Atti del Concistoro, il S. P. ha elevato in archidiocesi *Catanzaro,* e ha erette tre nuove diocesi, *Bragança* nel Brasile, *Dinajpur* e *Chittagong,* nell'India; ma ancora non sono pubblicate le bolle relative. Sono invece pubblicati ora i brevi di erezione della Internunziatura di Lettonia (31 ottobre 1925) e della Internunziatura in Lituania (31 gennaio 1927), nonchè della nuova prefettura di Sarawak, dismembrata dalla antica di Labuan e Borneo, che ora si chiamerà solo del Nord-Borneo [p. 248].

Mediante Bolla *Pro Apostolico,* dell'8 gennaio 1927 tutto il territorio del municipio civile di *Malo* (patria dell'E.mo Card. De Lai, Segretario della Concistoriale, che, forse per ciò si astiene dal firmare la Bolla, ed è sostituito dal Card. Pompilj), conteso *ab antiquo* tra la parrocchia di *Thiene,* in diocesi di Padova, e di Molina, in diocesi di Vicenza, viene attribuito a questa seconda, determinandosi così e in parte mutandosi i confini tra le due diocesi [p. 265]. Altra minor mutazione vien fatta per decreto della Concistoriale tra le medesime diocesi, delle quali Padova perde e Vicenza acquista una striscia di territorio a destra del Brenta, ove sono una cinquantina d'anime, fin qui appartenenti alla parrocchia di Curtarolo (Padova) e ora assegnate a quella di Vaccarino (Vicenza) conformemente ai limiti civili del municipio di Piazzola cui appartengono [p. 270].

Nelle Missioni: Si stabilisce come confine tra due vicariati apostolici di Mackenzie e di Athabaska (Canadà settentrion.) il meridiano 113°, e conformemente, poichè il fiume e la città di Athabaska si trovano così nel territorio di Mackenzie, si cambia il nome del vicariato omonimo in quello di Grouard. (Breve del 15 marzo in *A. A. S.*, XIX, p. 267). Con altro Breve del 16 marzo si sono permutati territori fra il vicariato di *Orange River* e quello del Distretto centrale della Colonia del Capo di Buona Speranza: il primo guadagna il circondario di Prieska, il secondo quelli di Galwin e Frasenburg [p. 268]. Mediante due Brevi del 17 e 18 marzo vengono erette due nuove Prefetture Apostoliche: quella di *Hpyeng-an,* in Corea, dismembrandone il territorio dal Vicariato Apostolico di Seoul; e quella di *Kagoshima* in Giappone, separata dalla diocesi di Nagasaki [p. 269 s.].

Nomine Pontificie. — Al Card. Lauri sono state assegnate le Congr. Concistoriale, dei Sacramenti e degli Affari ecclesiastici straordinari, al Card. Van Roey, quelle di Propaganda, Seminari e Studi, e Fabbrica di S. Pietro; Mons. Antonio Zecchini, è il nuovo Internunzio in Lettonia; Mons. Cassulo, nuovo Delegato apostolico a Quebec. Il R.mo P. Romualdo Souarn, degli Agostiniani dell'Assunzione, è stato nominato Consultore della S. C. dei Religiosi.

Comunicato. — Si rende noto, che il sacerdote Giuseppe Loreti, della diocesi di Palestrina, secondo il disposto del can. 2300 del Codice di diritto canonico, è stato privato del diritto di vestire l'abito ecclesiastico.

Con ciò gli rimane interdetto l'esercizio di qualsiasi sacro ministero e sospeso il godimento dei privilegi clericali.

La S. C. del Concilio notifica che dal 22 aprile al sac. Giuseppe Paccagnella della diocesi di Padova, essendosi ricusato di compiere il suo dovere circa i legati pii affidatigli, è stato colpito di interdetto personale a norma del can. 2275.

Lutti nel S. Collegio. — Sono a deplorarsi in questo mese le perdite degli E.mi Cagiano e Csernoch.

Il giorno 11 di giugno, spegnevasi serenamente in Anzio nel bacio del Signore il card. *Ottavio Cagiano de Azevedo,* Cancelliere di S. R. Chiesa. Nato a Frosinone il 7 novembre 1846, compiuti i primi studi nel monastero di Grottaferrata, fu ordinato sacerdote nel 1868, laureandosi quindi in *utroque iure.* Da Pio IX nominato nel 1874 canonico di S. Maria Maggiore e annoverato nel 1876 nel collegio dei Prelati Abbreviatori nel Parco Maggiore, addetto alla Cancelleria Apostolica, da Leone XIII fu promosso canonico della Basilica Vaticana nel 1886 e membro della Consulta prelatizia della Sacra Congregazione del Concilio, per l'esame delle relazioni dei Vescovi su lo stato delle loro diocesi, indi, nel 1892, nominato Maestro di Camera e nel 1901 Maggiordomo. Governatore del Conclave da cui uscì eletto Pio X, da questo Pontefice, nel Concistoro dell'11 dicembre 1905, fu creato cardinale, assegnatagli la diaconia dei SS. Cosma e Damiano, dalla quale più tardi si dimise optando per il titolo presbiterale di S. Lorenzo in Damaso. Il card. Cagiano de Azevedo,

da Benedetto XV nominato Cancelliere di S. R. Chiesa, appartenne alle Congregazioni del Concilio, dei Religiosi, dei Riti, della Cerimoniale, degli Affari Ecclesiastici Straordinari, e della Fabbrica di S. Pietro. Congiunse a una vasta erudizione grande pietà e ritiratezza.

Il Cardinale *Giovanni Csernoch* era nato a Szakolcza, archidiocesi di Strigonia, in Ungheria, il 18 giugno 1852. Fu alunno del Collegio Ungherese di Vienna e fece con somma lode gli studi teologici nell'Università della stessa città; il 18 novembre 1874 veniva ordinato sacerdote

Dopo avere per tre anni esercitato con zelo in vari luoghi il ministero sacerdotale, nel 1879 veniva chiamato alla cattedra di studi biblici nel Seminario di Strigonia. In seguito il Card. Giovanni Simor, allora Arcivescovo di Strigonia, gli conferiva l'ufficio di cerimoniere ed archivista primaziale. Dell'attività da lui spiegata sotto la guida del Card. Simor ed in unione col Rev.mo Carlo de Horning, poi Cardinale di S. R. C., si dimostrarono ben presto gli effetti preziosi, notevole sopratutto l'opera da lui prestata dall'anno 1888 come Direttore della Cancelleria Primaziale.

In compenso di tanti meriti veniva in breve tempo insignito di vari ed onorifici titoli. Così, dopo esser stato nominato Cameriere d'onore di Sua Santità, veniva nel 1882 nominato Protonotario Apostolico, e quindi Segretario Primaziale, Direttore della Cancelleria Primaziale nel 1888, Canonico, Abate di Schâomh nel 1890, parroco della Cattedrale nel 1893, censore diocesano nel 1896, Arcidiacono nel 1898, Assessore del Foro Ecclesiastico primate nel 1900, esaminatore prosinodale nel 1905.

In mezzo alle sue molteplici cure coltivò lo studio delle scienze, e non mancò di spiegare la sua attività anche nel campo sociale e politico e per tre anni sedette anche come deputato nel Parlamento Ungherese. I suoi meriti e la sua notorietà fecero sì che venisse accolta con comune soddisfazione nel 1908 in tutta l'Ungheria la notizia della sua elezione a Vescovo di Czanad. Dopo tre anni, il 20 aprile 1911, veniva traslato alla sede di Colocza e Bács, e in pari tempo era nominato Consigliere intimo del Re.

Finalmente il 13 dicembre 1912 veniva innalzato alla sede arcivescovile di Strigonia, primaziale d'Ungheria, e circa due anni dopo, nel Concistoro Segreto del 25 maggio 1914, il Santo Padre Pio X lo creava Cardinale di S. R. Chiesa, assegnandogli il titolo di S. Eusebio.

Il Card. Giovanni Csernoch apparteneva alle Sacre Congregazioni della Concistoriale e dei Seminari e delle Università degli Studi.

Necrologio. — Sono defunti: 17 maggio, Mons. Emilio Seghers, vesc. di Gand; 20 id., Mons. Giovanni O'Connor, vesc. di Newark; 9 giugno, Mons. Daniele O'Gorman, vesc. di Boise-City; 17 id., Mons. Giovanni di Gesù Herrera y Piña, arciv. di Monterey nel Messico; 19 id. Mons. Ludovico Antomelli, vesc. di Lodi, e Mons. Angelo Portelli, ausiliare di Malta; 26 id. Mons. Michele Zezza di Zapponeta, Patriarca di Costantinopoli; 29 id., Mons. Luigi Humbrecht, arciv. di Besançon; 15 luglio, Mons. Giovanni Raffl, vescovo di Bressanone.

RECENSIONI

TER HAAR FR. (C. SS. R.). *De occasionariis et recidivis* iuxta doctrinam S. Alfonsi aliorumque probatorum auctorum. Torino, Marietti, 1927. In-8° gr. di p. XVI-450. L. 30.

Non solo l'autorità del grande S. Alfonso, ma la quotidiana esperienza convince della di lui massima che « la pietra di paragone per un buon confessore è la sua maniera d'agire coi consuetudinari e recidivi », e quindi, per un buon moralista, la dottrina che insegna in proposito. Come infatti l'esame specifico degli insegnamenti di S. Alfonso su questo tema fu la prova più convincente sia della sua *prudenza* agli effetti della canonizzazione, sia della sua eminente dottrina per la sua proclamazione a Dottor della Chiesa, così l'esperienza odierna, in cui purtroppo sono moltiplicate le *occasioni*, e diminuite le forze di resistenza ai mali *abiti*, convince della opportunità e praticità di una profonda disamina del grave argomento. L'averla compiuta con tanta ampiezza di erudizione e solidità di ragionamento è certo grande elogio per l'autore di questo libro. Anche il metodo quasi scolastico tenuto in commentare il testo medesimo di S. Alfonso, ricavandone lucide tesi e spiegandole prima con ragionamenti teologici e filosofici, poi con larga citazione di teologi, sia nella dimostrazione, sia nella confutazione di obiezioni, piace e giova per la solidità e chiarezza che ne risulta; molto più che l'A. non si è perciò trattenuto dal completarlo con utili digressioni su punti di speciale importanza. Di fronte al noto omonimo trattato del Berardi (1909) l'opera rappresenta certo un conspicuo progresso intrinseco, per la maggior copia di dottrina e profondità di argomentazione, estrinseco, per la chiarezza di metodo e modernità di espressione. Circa il can. 886 ben dice l'A. (p. 379): « Il Codice non riguarda tanto la teologia morale quanto il diritto canonico. Questo propone le norme oggettive e fissa quel che *per se*, e giusta le *ordinarie* contingenze deve osservarsi; mentre la morale, specie la pastorale, deve istruire il confessore a quel che può e deve nelle varie contingenze, anche per ragioni speciali e straordinarie, anche *per accidens* e per *modum exceptionis* ». È l'osservazione più giudiziosa che abbiamo letto su questo tema: e *utinam omnes intelligerent!*

MICHELETTI sac. prof. A. M., *De scandalis eradicandis* (Epit. theol. pastoralis, vol. II. De magisterio pastorali: P. I). Torino, Marietti, in-12°, p. 494 leg. L. 17.

È stato un ottimo pensiero redigere questo grazioso volumetto in forma sì leggera e comoda, da poter essere anche materialmente il *vade mecum* del pastore di anime. Al quale insegna anzitutto a conoscere le *fonti* dello scandalo sì morali che dottrinarie, poi le varie *specie* secondo l'immortale schema della triplice concupiscenza, indicandone l'innumerevole varietà secondo luoghi, età, stati, temperamenti, abiti fisici e morali ecc., proponendo man mano i rimedi difensivi e offensivi. Come mirabile coronide porge infine (p. 475 ss.), una serrata analisi della enciclica sulla *Pax Christi in regno Christi*. Già del resto in tutta la trattazione si nota una cura costante e scrupolosa di raccogliere ovunque ne sia il caso, gli insegnamenti e le parole del regnante Pontefice, che ben si innestano in un tessuto quasi perpetuo di sentenze scritturali e detti patristici, i quali testimoniano la profonda erudizione e pietà del dotto Autore.

P. Roberto da S. Teresa, *L'Usignolo di Dio.* S. Teresa del Bambin Gesù e il libro della natura. Torino, Berruto, 1927. In-12° di p. 78 ill. L. 3.

Grazioso il titolo, e grazioso anche il libretto, intessuto tutto con le parole della Santa. La quale seppe trarre davvero dei gorgheggi nuovi e gentili, da quella stessa contemplazione di Dio nella natura, che rapiva il Poverello d'Assisi, S. Bonaventura, S. Francesco di Sales, ecc.; scorgendovi rivelazioni non solo della sapienza, potenza e bontà di Dio, ma anche e specialmente del reciproco amore, pur nello scoppio vicino della folgore. «Ne rimasi addirittura contenta e incantata, sembrandomi che il buon Dio fosse a me vicinissimo»! Come deve piacere quest'opuscolo ai piccoli... e a chi vuol farsi come uno di loro!

Giuseppe Baldeschi, della Congregaz. della Missione, *Esposizione delle sacre cerimonie* per le funzioni ordinarie, straordinarie e pontificali. Nuova ediz. riveduta ed ampliata da alcuni sacerdoti della stessa Congregazione. Roma, Desclée e C. editori Pontificii, 1927. Un volume in-8°, pagg. 352. L. 12.

In questo libro si contengono le istruzioni per celebrare e servire le Messe private, e le cerimonie da osservarsi nelle Messe e nei Vespri solenni, nonchè nelle funzioni principali dell'anno, per esempio, nella festa della Purificazione di Maria Vergine, nella settimana santa, nella festa del *Corpus Domini*, nell'esposizione del Ss. Sacramento per le quarantore, ecc.

Ivi trattasi pure di alcune funzioni da farsi *in tutte le chiese parrocchiali*, cioè della novena in preparazione alla solennità della Pentecoste, della recita del santo Rosario nel mese di ottobre, e della consacrazione del genere umano al Sacratissimo Cuore di Gesù.

Nell'ultima parte si espongono le cerimonie delle Messe e dei Vespri pontificali che si celebrano da un Vescovo in faldistorio, come suol farsi in molte chiese di Roma.

Dopo la morte del pio sacerdote Giuseppe Baldeschi, che pubblicò tale opera nell'anno 1844, la Sacra Congregazione dei Riti promulgò la nuova collezione autentica dei decreti emanati dall'anno 1588 fino a tutto l'anno 1926; e si fecero alcune variazioni nelle rubriche del Breviario, del Messale, del Rituale e del Cerimoniale dei Vescovi.

Pertanto in quest'ultima edizione della suddetta opera i decreti della S. C. dei Riti sono sempre citati col numero corrispondente a quello che hanno nella nuova collezione autentica. Le opinioni dell'Autore, quando occorreva, sono state riformate secondo i recenti atti della Santa Sede; le cerimonie poi dei Vespri solenni sono state corrette a tenore del Cerimoniale dei Vescovi.

Inoltre sono state aggiunte alcune istruzioni che sembravano utili o necessarie.

Quindi questa nuova edizione è assai migliore di tutte le edizioni precedenti.

Direttore responsabile: Ubaldo Mannucci.

Imprimatur: ✝ Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma, Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Via della Dogana Vecchia, 27.